



Berna, 12 giugno 2026

Procedura di consultazione concernente l'ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull'identificazione degli aventi economicamente diritto (OTPG)

Rapporto sui risultati

Indice

1	Situazione iniziale.....	5
2	Progetto posto in consultazione.....	5
2.1	Contesto	5
2.2	Contenuto dell'avamprogetto	5
3	Pareri pervenuti e sistema di valutazione	6
3.1	Pareri pervenuti	6
3.2	Sistema di valutazione	7
3.3	Classificazione tematica dei pareri.....	7
3.4	Posizione di massima dei partecipanti alla consultazione	7
4	Registro per la trasparenza: osservazioni sui singoli articoli	9
	Art. 1 (Enti giuridici di diritto estero)	9
	Osservazioni generali sulla sezione 2	9
	Art. 2 OTPG (Controllo tramite partecipazione).....	10
	Art. 3 OTPG (Controllo esercitato in altro modo).....	11
	Art. 4 OTPG (Rapporti fiduciari)	13
	Art. 5 OTPG (Operazioni effettuate d'intesa).....	14
	Altre richieste inerenti alla sezione 2.....	14
	Art. 6 OTPG (Informazioni sulla natura e sull'estensione del controllo)	15
	Art. 7 OTPG (Informazioni sulla catena di controllo)	15
	Art. 9 OTPG (Identificazione delle persone da annunciare)	17
	Art. 10 OTPG (Informazioni sugli enti giuridici).....	18
	Art. 11 OTPG (Informazioni sull'avente economicamente diritto)	18
	Art. 12 OTPG (Informazioni in caso di mancata identificazione o verifica degli aventi economicamente diritto)	19
	Art. 13 OTPG (Procedura di annuncio tramite la piattaforma elettronica).....	20
	Art. 14 OTPG (Procedura di annuncio tramite l'ufficio del registro di commercio)	20
	Art. 15, 16 e 17 OTPG (Procedura di annuncio semplificata).....	21
	Art. 18 OTPG (Modifica delle iscrizioni nel registro per la trasparenza).....	22
	Art. 19 OTPG (Obblighi dei titolari di quote sociali)	23
	Art. 20 OTPG (Controllo sul trust)	23
	Osservazioni generali sulla sezione 6	24
	Art. 21 OTPG (Trasmissione dell'annuncio da parte dell'ufficio del registro di commercio).....	24
	Art. 22 OTPG (Aggiornamento del registro per la trasparenza).....	25
	Art. 23 OTPG (Contenuto del registro per la trasparenza)	25
	Osservazioni generali sulla sezione 7	26

Art. 24 OTPG (Accesso delle autorità)	26
Art. 25 OTPG (Accesso degli intermediari finanziari e dei consulenti)	27
Art. 26 OTPG (Verbalizzazione)	28
Art. 27 OTPG (Conformità agli scopi delle consultazioni)	28
Art. 28 OTPG (Estratto completo del registro)	29
Art. 29 OTPG (Estratto parziale)	30
Art. 30 OTPG (Attestato di iscrizione al registro per la trasparenza)	30
Osservazioni generali sulla sezione 8	30
Art. 32 OTPG (Contenuto della segnalazione di differenze)	31
Art. 33 OTPG (Eccezioni all'obbligo di segnalazione delle differenze)	32
Osservazioni sugli esempi riportati nel rapporto esplicativo	33
Osservazioni generali sulla sezione 9	33
Art. 36 OTPG (Procedura di iscrizione e controllo da parte dell'autorità che tiene il registro)	34
Art. 38 OTPG (Annotazione)	34
Art. 39 OTPG (Richiesta di cancellazione di un'annotazione)	34
Art. 40 OTPG (Categorie di rischio)	34
Art. 41 OTPG (Esame preliminare e procedura di controllo da parte dell'autorità di controllo)	35
Art. 44 OTPG (Emolumenti)	35
Osservazioni concernenti l'entrata in vigore	36
Altre richieste	36
4.2 Pareri specifici del settore LegalTech riguardanti aspetti tecnici del registro per la trasparenza	37
4.3 Attuazione da parte dei Cantoni	41
4.4 Richieste per le quali il Parlamento ha già preso una decisione e che non possono essere contemplate nell'OTPG	41
5 ORD: commento ai singoli articoli	42
Art. 1 lett. a ^{ter}	42
Art. 2 cpv. 1, 2 lett. b n. 2 e cpv. 3	42
Art. 2a (Dichiarazione di assoggettamento dell'insieme delle attività alle disposizioni relative agli intermediari finanziari)	44
Art. 12d AP-ORD (Attività dei consulenti di cui all'articolo 2 capoversi 3 ^{bis} e 3 ^{quater} LRD)	44
Art. 12e (Vendita o acquisto di un fondo)	46
Art. 12f AP-ORD (Consulenza a titolo professionale)	48
Art. 12g (Passaggio a un'attività esercitata a titolo professionale)	48
Art. 15a (Metalli preziosi e pietre preziose contemplati)	49

	Commenti relativi all'entrata in vigore e alle disposizioni transitorie	49
5.2	Altre richieste	50
	Adeguamenti generali della terminologia	50
	Campo d'applicazione territoriale della LRD	50
	Deroghe all'obbligo di comunicazione (art. 9 cpv. 2 LRD)	50
	Chiarimento dell'art. 2 cpv. 3 ^{bis} e 3 ^{quater} LRD	50
	Rapporto tra l'art. 9b cpv. 2 ^{bis} e l'art. 10a cpv. 5 LRD per pubblici ufficiali	51
	Coordinamento tra l'attività di consulenza soggetta alla LRD e la successiva attività di intermediazione finanziaria	51
5.3	Commenti alle singole disposizioni dell'OURD	51
	Art. 3 cpv. 2 ^{bis} e 2 ^{ter}	51
6	Elenco dei partecipanti alla procedura di consultazione.....	53

1 Situazione iniziale

Il 15 ottobre 2025 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di svolgere presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello dei Comuni, delle Città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello dell'economia e gli ambienti interessati una procedura di consultazione relativa all'avamprogetto di un'ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull'identificazione degli aventi economicamente diritto e alle modifiche di altre ordinanze a esso correlate. La procedura si è conclusa il 30 gennaio 2026. L'elenco dei partecipanti è allegato al presente rapporto. Complessivamente sono pervenute 80 risposte.

2 Progetto posto in consultazione

2.1 Contesto

L'avamprogetto mira ad attuare le nuove regolamentazioni previste dalla legge sulla trasparenza delle persone giuridiche (LTPG) e la revisione parziale della legge sul riciclaggio di denaro (LRD). Entrambi i progetti sono stati adottati dal Parlamento durante la sessione autunnale 2025. La LTPG rafforza il dispositivo svizzero di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Introduce nuovi obblighi di trasparenza per gli enti giuridici e istituisce un registro federale centrale degli aventi economicamente diritto (registro per la trasparenza). Tale registro consentirà alle autorità di accedere in modo rapido ed efficiente a informazioni affidabili sugli aventi economicamente diritto di un ente giuridico. Sarà accessibile alle autorità e alle persone assoggettate alla LRD. Il registro per la trasparenza sarà tenuto dall'Ufficio federale di giustizia (UFG).

2.2 Contenuto dell'avamprogetto

L'ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche (OTPG) contiene le disposizioni di esecuzione sulla LTPG. Essa stabilisce quali informazioni le persone giuridiche devono annunciare al registro per la trasparenza. Concretizza inoltre concetti chiave della legge e precisa le disposizioni sull'accesso e la tenuta del registro. Descrive altresì la procedura di annuncio tramite la piattaforma elettronica e quella tramite l'ufficio cantonale del registro di commercio competente.

Secondo la LTPG, le persone giuridiche soggette alla legge sono tenute a identificare i loro aventi economicamente diritto e a verificare queste informazioni con la diligenza richiesta dalle circostanze. Esse ottengono le informazioni necessarie mediante comunicazioni degli azionisti, dei soci o degli stessi aventi economicamente diritto e dipendono pertanto dalla loro collaborazione. È considerata avente economicamente diritto una persona fisica che detiene una partecipazione pari ad almeno il 25 per cento del capitale o dei diritti di voto della società o che controlla la società in altro modo. Questa definizione è allineata con quella dell'articolo 2a capoverso 3 LRD.

Dopo aver identificato i suoi aventi economicamente diritto e verificato queste informazioni, la persona giuridica ha il dovere di annunciare le informazioni raccolte al nuovo registro per la trasparenza. Questo registro, tenuto dall'UFG, contiene le informazioni sugli aventi economicamente diritto di tutte le persone giuridiche assoggettate alla LTPG. Al registro possono accedere le autorità elencate nell'articolo 26 LTPG nonché gli intermediari finanziari e i consulenti, nell'ambito dell'adempimento dei loro obblighi di diligenza (art. 27 LTPG). Il registro non è accessibile al pubblico.

Un'autorità di controllo aggregata al DFF è incaricata di effettuare controlli in funzione dei rischi. Nella scelta degli enti giuridici da controllare, l'autorità di controllo si basa sulle segnalazioni da parte di intermediari finanziari o altre autorità di differenze tra le informazioni in loro possesso e quelle contenute nel registro, ma può anche effettuare controlli a campione. Se rileva violazioni degli obblighi di legge, l'autorità di controllo adotta provvedimenti o inoltra il caso al servizio competente per l'eventuale avvio di un procedimento penale.

La revisione parziale della LRD estende il campo d'applicazione della legge a determinate attività di consulenza, per esempio in relazione a transazioni immobiliari o nell'ambito della costituzione e strutturazione di persone giuridiche. Il relativo adeguamento dell'ORD precisa quali attività sono considerate, chiarisce diversi casi d'applicazione e disciplina l'affiliazione e l'uscita da un organismo di autodisciplina (OAD) per i consulenti.

Inoltre, l'avamprogetto prevede modifiche di altre ordinanze, al fine di attuare i nuovi compiti e obblighi. Tra esse rientra in particolare l'ordinanza sull'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (OURD).

3 Pareri pervenuti e sistema di valutazione

3.1 Pareri pervenuti

Dei partecipanti interpellati hanno espresso il loro parere:¹

25 Cantoni o Semicantoni: AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG e ZH.

Due partiti politici: Unione democratica di centro (UDC), Partito socialista svizzero (PS).

Sei associazioni mantello nazionali dell'economia e dei Comuni: economiesuisse, Associazione svizzera dei banchieri (ASB), Associazione dei Comuni Svizzeri, Unione svizzera delle arti e mestieri (usam), Unione svizzera degli imprenditori, Unione sindacale svizzera (USS).

Otto rappresentanti degli ambienti interessati ufficialmente interpellati:

EXPERTsuisse, Public Eye, Federazione Svizzera degli Avvocati (FSA), Federazione Svizzera dei Notai (FSN), SwissHoldings, Transparency International Svizzera (Transparency), FIDUCIARI | SUISSE, Associazione dei banchieri privati svizzeri (ABPS).

Dei partecipanti ufficialmente interpellati, hanno rinunciato espressamente a prendere posizione: Unione svizzera degli imprenditori, Associazione dei Comuni Svizzeri.

39 partecipanti non interpellati ufficialmente si sono espressi sul progetto: Aargauische Notariatsgesellschaft, alliancefinance, Asset Management Association Switzerland (AMAS), Bär & Karrer, Centre Patronal (CP), Digital Identity & Data Sovereignty Association (DIDAS), Eurospider Information Technology AG (Eurospider), Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), Groupement des Compliance Officiers de Suisse Romande et du Tessin (GCO), Handels- und Industrieverein des Kantons Bern, Berner Handelskammer (HIVBE), Associazione Svizzera dei Proprietari Fondiari (APF), Homburger, Forum PMI, KONSENTO SA (KONSENTO), Lenz & Staehelin, MLL Legal SA, Associazione svizzera dei professionisti della cartolarizzazione immobiliare (COPTIS), Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (SUVA), Associazione Svizzera dell'economia immobiliare (SVIT), Associazione Svizzera d'Assicurazioni (ASA), Organismo di autodisciplina dell'Associazione Svizzera d'Assicurazioni (OAD ASA), Organismo di autodisciplina della Federazione Svizzera degli Avvocati e della Federazione Svizzera dei Notai (OAD FSA/FSN), Organismo di autodisciplina FIDUCIARI | SUISSE (OAD FIDUCIARI | SUISSE), Society of Trust and Estate Practitioners (STEP), SwissAccounting, Swiss Association of Trust Companies (SATC), Swiss LegalTech Association (SLTA), Swiss Payment Association (SPA), Swiss Startup Association (Swiss Startup), szimfoni GmbH, Union suisse des professionnels de l'immobilier (USPI), Université de Lausanne - Centre du droit de l'entreprise (UniL-CEDIDAC), Associazione di Banche Svizzere di Gestione Patrimoniale ed Istituzionale (ABG), Verband bernischer Notare (VbN), Associazione Svizzera di Gestori patrimoniali (ASG), Verband Schwyzer Notare, Vereinigung der privaten Aktiengesellschaften (VPAG), VISCHER, Wüest Partner.

¹ L'elenco dei partecipanti allegato al presente rapporto segue l'ordine sistematico dei destinatari consultati e, per gli altri partecipanti, l'ordine alfabetico.

Tabella 1: Panoramica dei pareri pervenuti

Categoria	Totale partecipanti interpellati	Pareri partecipanti interpellati	Pareri partecipanti non interpellati	Totale pareri
Cantoni/CdC/CDF	27	25	-	25
Partiti politici	10	2	-	2
Associazioni mantello dei Comuni, delle Città e delle regioni di montagna	3	1	-	1
Associazioni mantello dell'economia	8	5	-	5
Organizzazioni interpellate	8	8	-	8
Organizzazioni non interpellate		-	39	39
Totale pareri (possibili) / effettivi	(56)	41	39	80*

*) Dei 80 partecipanti, due hanno esplicitamente rinunciato a prendere posizione, per cui il numero di pareri di ordine materiale ammonta a 78.

3.2 Sistema di valutazione

Nel presente rapporto i pareri pervenuti non vengono esposti singolarmente, ma saranno presentati per tema e in base alla posizione di fondo dei partecipanti. Per i dettagli si rimanda ai pareri pubblicati dalla Cancelleria federale. Al fine di delineare un quadro generale il più rappresentativo possibile, i pareri vengono riassunti per tema.

Le richieste specifiche del settore LegalTech riguardanti aspetti tecnici del registro per la trasparenza vengono espone a parte, in considerazione del loro tenore particolare. Vengono menzionate le richieste per le quali il Parlamento ha già preso una decisione, tuttavia non potranno più essere prese in considerazione per l'impostazione definitiva dell'OTPG. I pareri non pertinenti al progetto posto in consultazione non vengono citati.

3.3 Classificazione tematica dei pareri

L'avamprogetto dell'OTPG contiene sia disposizioni concernenti il registro degli aventi economicamente diritto sia disposizioni riguardanti altri atti normativi, in particolare l'ordinanza sul riciclaggio di denaro (ORD).

33 partecipanti si sono espressi in merito a entrambi gli aspetti del progetto (SG, TG, VD, ZG, ZH, UDC, economiesuisse, ASB, USS, usam, EXPERTsuisse; Public Eye; FSA, FSN; SwissHoldings, Transparency; FIDUCIARI | SUISSE; ABPS, ANG, Bär & Karrer, CP, GCO, HIVBE, Homburger, SATC, OAD FSA/FSN, OAD ASA, OAD FIDUCIARI | SUISSE, STEP, ASA, SwissAccounting, VbN, ASG).

38 partecipanti prendono posizione soltanto rispetto al registro degli aventi economicamente diritto (AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NW, OW, SH, SZ, SO, TI, UR, VS, PS, AMAS, COPTIS, DIDAS, Eurospider, GLEIF, Forum PMI, KONSENTO, Lenz & Staehelin, SPA, SLTA, SUVA, Swiss Startup, szimfoni, UniL-CEDIDAC, ABG, VISCHER, VPAG).

Sette partecipanti si esprimono esclusivamente rispetto alle modifiche dell'ORD (alliancefinance, APF, MLL Legal SA, SVIT, USPI, Verband Schwyzer Notare, Wüest Partner).

Segue un'esposizione separata dei due aspetti del progetto sulla base dei rispettivi pareri pervenuti.

3.4 Posizione di massima dei partecipanti alla consultazione

45 partecipanti si sono espressi favorevolmente in merito alla finalità del progetto, tuttavia ritengono che l'avamprogetto dell'OTPG non sia ancora pienamente sviluppato e dunque problematico. (AI, BS, FR, GE, GR, LU, NW, SH, SO, SZ, UR, ZG, ZH, ASB, ABPS, Public Eye, ANG, CP, DIDAS, GCO, GLEIF, Lenz & Staehelin, SATC, SPA, STEP, SUVA, szimfoni,

ABG, Verband Schwyzer Notare, PS, USS, EXPERTsuisse, FSA, FSN, OAD FSA/FSN, OAD ASA, OAD FIDUCIARI | SUISSE, FIDUCIARI | SUISSE, Transparency, Forum PMI, SLTA, SwissAccounting, Swiss Startup, ASG, Wüest Partner). Ritengono necessario intervenire con adeguamenti puntuali, che consentano un'attuazione coerente, semplice e giuridicamente certa della LTPG e dell'ORD. Chiedono soluzioni orientate all'utente per ridurre il più possibile l'onere amministrativo a carico degli operatori economici e delle autorità cantonali incaricate dell'attuazione e sfruttare meglio gli strumenti tecnologici a disposizione, rispettando rigorosamente il quadro normativo previsto. Singoli aspetti del progetto, come per esempio la partecipazione a titolo gratuito delle autorità del registro di commercio, vengono in parte respinti.

23 partecipanti si esprimono in maniera oggettiva rispetto ad aspetti puntuali dell'avamprogetto di ordinanza, senza valutare quest'ultimo o gli scopi del registro per la trasparenza (AG, AR, BL, BE, GL, JU, OW, SG, TI, VD, AMAS, Bär & Karrer, COPTIS, Eurospider, Homburger, KONSENTO, MLL Legal SA, ASA, SVIT, UniL-CEDIDAC, VbN, VISCHER, VPAG). Ciò è riconducibile in parte al fatto che l'avamprogetto attua le decisioni di principio prese dalle Camere federali all'adozione della LTPG e della modifica della LRD, pertanto il margine di manovra del Consiglio federale risulta limitato. Anch'essi rilevano lacune concettuali, un'eccessiva complessità e una necessità di adeguamento puntuale ai fini di un'attuazione coerente, semplice e giuridicamente certa della LTPG e dell'ORD. Singoli aspetti del progetto, come per esempio la partecipazione a titolo gratuito delle autorità del registro di commercio, vengono in parte respinti.

Dieci partecipanti si esprimono in generale negativamente rispetto al progetto o allo scopo del registro per la trasparenza oppure respingono esplicitamente l'avamprogetto dell'OTPG nella sua forma attuale (TG, VS, UDC, economiesuisse; usam, SwissHoldings, alliancefinance, HIVBE, APF, USPI). La critica è rivolta principalmente al ruolo definito nell'ordinanza degli uffici cantonali del registro commercio nella procedura di annuncio, nonché alle attività dei pubblici ufficiali, degli uffici del registro fondiario e dei notariati. Mentre per i primi non si è riusciti a creare una procedura di annuncio dall'architettura chiara ed efficiente, per gli ultimi rimangono in sospeso questioni essenziali per la prassi a seguito della revisione della legislazione in materia di riciclaggio di denaro, con conseguenti incertezze. L'avamprogetto sarebbe troppo complesso sia per le autorità di esecuzione sia per gli enti giuridici assoggettati e porterebbe a incertezza del diritto e a risultati paradossali. Inoltre, l'avamprogetto dell'OTPG andrebbe oltre il quadro legale.

Tabella 2: Valutazione statistica dei pareri materiali

Approvazione con riserva: il progetto è sostanzialmente approvato, ma sussiste necessità di adeguamento.

Neutrale con riserva: sussiste necessità oggettiva di adeguamento, ma senza esprimere un giudizio complessivo sul progetto.

Critica con riserva: il progetto viene criticato in generale e sussiste necessità di adeguamento.

Rigetto: il progetto viene respinto in generale oppure nella sua forma attuale.

Categoria	Approvazione con riserva	Neutrale con riserva	Rigetto	Totale pareri
Cantoni/CDF (25)	13	10	2	25
Partiti (2)	1	-	1	2
Associazioni mantello dell'economia (4)	2	-	2	4
Organizzazioni interpellate (8)	7	-	1	8
Organizzazioni non interpellate (39)	22	13	4	39
Totale pareri	45	23	10	78

4 Registro per la trasparenza: osservazioni sui singoli articoli

Art. 1 (Enti giuridici di diritto estero)

ZH ed Eurospider ritengono insufficiente il rinvio ai criteri di riferimento di un trust di cui al capoverso 1 lettera b per il chiarimento di cosa si intenda per trust e chiedono l'inserimento di una **definizione di trust** nell'OTPG.

Economiesuisse, ASA, ASG, Bär & Karrer e Homburger criticano il fatto che l'articolo 1 OTPG rinuncerebbe a una definizione nazionale indipendente degli enti giuridici di diritto estero, rimandando invece al *Forum globale* e ai suoi rapporti di valutazione tra pari. Ciò equivarrebbe **di fatto a un recepimento dinamico del diritto estero** nel diritto nazionale. Una definizione indipendente nel contesto nazionale sarebbe da prediligere per motivi di certezza del diritto e di coerenza sistemica. Oppure occorrerebbe enumerare in modo positivo e vincolante, in un elenco esaustivo **allegato all'OTPG**, gli altri enti giuridici contemplati per ogni Stato. Il Consiglio federale potrebbe aggiornare un tale elenco all'occorrenza, mantenendo dunque il controllo sul suo contenuto. L'articolo 1 sarebbe da formulare in modo tale che il Consiglio federale designi gli altri enti giuridici sottostanti all'articolo 18 LTPG tenendo conto delle raccomandazioni internazionali in materia di trasparenza a fini fiscali.

ABPS ritiene troppo ampia la definizione di persone giuridiche di diritto estero aventi la loro amministrazione effettiva in Svizzera. Ciò varrebbe in particolare per associazioni, fondazioni e trust esteri, mentre le loro corrispondenze svizzere sono state eliminate dal registro dal Parlamento. Pertanto il campo d'applicazione dell'articolo 1 dovrebbe essere limitato, come nel diritto svizzero, **alle società commerciali**.

ASG critica il fatto che devono valere come enti giuridici di diritto estero anche società di persone senza personalità giuridica, mentre gli enti giuridici svizzeri, a eccezione delle società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (SACol), non rientrano nel campo d'applicazione della LTPG. L'**ampia contemplazione degli enti giuridici esteri** sarebbe in contrasto con la legge.

SATC e STEP rilevano che in riferimento all'articolo 50 della legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD) sussisterebbero già una prassi di lunga data e una giurisprudenza rispetto al concetto di amministrazione effettiva e alla sua distinzione dalla mera fornitura di servizi per persone giuridiche estere. Per garantire l'applicazione uniforme di tale concetto nel diritto federale e per creare certezza del diritto sarebbe pertanto opportuno fissare nell'OTPG che l'amministrazione effettiva è data se sussiste un **assoggettamento ai sensi dell'articolo 50 LIFD**.

Sezione 2: Avente economicamente diritto

Osservazioni generali sulla sezione 2

Bär & Karrer e Homburger rilevano che la definizione dell'avente economicamente diritto sulla base del concetto di detenzione del controllo richiede un sistema di verifica chiaro, giuridicamente certo e adeguato alla pratica. Per ragioni di coerenza sistemica con la LRD è opportuno prevedere nell'OTPG un meccanismo a cascata che definisca in modo vincolante l'ordine della verifica. Una deroga alla LRD e alla relativa prassi non troverebbe giustificazione. **In caso contrario, sarebbero inevitabili divergenze tra il registro per la trasparenza e i dati rilevati dagli intermediari finanziari.** Il meccanismo a cascata determina in modo vincolante quando fare riferimento al «controllo esercitato in altro modo» e, con il richiamo ai criteri di controllo consolidati di cui all'articolo 963 capoverso 2 del Codice delle obbligazioni

(CO), si sancisce una nozione uniforme di controllo. Gli articoli 2 e 3 AP-OTPG devono essere modificati per ottemperare agli elevati requisiti posti alla certezza del diritto (specialmente in un ambito passibile di pena).

AMAS e COPTIS sottolineano che l'OTPG non tiene conto adeguatamente delle specificità strutturali degli **investimenti collettivi di capitale** e dei loro istituti (in particolare direzioni dei fondi) in determinati ambiti normativi. A tale proposito va considerato che gli investimenti collettivi di capitale non possono essere trattati alla stregua di normali persone giuridiche e che gli investitori non dovrebbero valere come soci o azionisti tradizionali. Tale differenziazione sarebbe stata attuata adeguatamente a livello di legge nell'ambito di determinati approcci normativi (p. es. nelle disposizioni speciali relative alle società di investimento a capitale variabile (SICAV); art. 5 LTPG), **tuttavia dovrebbe essere coerentemente recepita a livello di ordinanza**. Di conseguenza si giustificano in determinate configurazioni particolari eccezioni, precisazioni o limitazioni in relazione agli investimenti collettivi di capitale.

Swiss Startup esige che si precisino le espressioni «controllo esercitato in altro modo» e «controllo d'intesa» (art. 3 e 5 OTPG), da definire in senso più stretto al fine di evitare incertezza giuridica per le start-up. Inoltre, l'ordinanza dovrebbe essere strutturata con un approccio basato sui rischi, per sgravare le start-up a basso rischio da obblighi sproporzionati.

Art. 2 OTPG (Controllo tramite partecipazione)

Economiesuisse, EXPERTsuisse, FSA, FSN, OAD ASA, OAD FSA/FSN, OAD FIDUCIARI | SUISSE, FIDUCIARI | SUISSE, SwissAccounting, HIVBE, VbN, ANG criticano che le definizioni di avente economicamente diritto contenute nell'OTPG (art. 2 e 3), nella LRD (art. 2a cpv. 3) e nell'ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro (ORD-FINMA) non sarebbero identici. Un'armonizzazione o una chiara delimitazione di queste definizioni accrescerebbe la chiarezza giuridica ed eviterebbe incongruenze nel quadro normativo. Inoltre, la definizione di «ente giuridico» andrebbe utilizzata in modo uniforme e la normativa andrebbe applicata espressamente per analoga anche agli enti giuridici e alle unità organizzative esteri. Rapporti di controllo al di fuori delle strutture di partecipazione sono da classificare in altro modo, sicché le incongruenze normative esistenti possono essere attenuate adeguatamente.

Anche **ASA, SATC, STEP e Eurospider** rinviano alle definizioni divergenti di avente economicamente diritto nei diversi atti normativi (art. 2 e 3 AP-OTPG, art. 2a cpv. 3 LRD, ORD-FINMA). Armonizzare la definizione sarebbe opportuno nell'interesse dei destinatari della regolamentazione, dell'applicazione del diritto e dunque della certezza giuridica.

ASB, Bär & Karrer, Homburger e VISCHER sollevano la questione se la soglia per il controllo indiretto non dovrebbe essere coerentemente fissata a «più del 50 per cento» e non già ad «almeno il 50 per cento». Secondo la prassi vigente, nel quadro della Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche (CDB 20) come pure nel diritto europeo, si presume il controllo indiretto a partire da «più del 50 per cento». La scelta della soglia di «almeno il 50 per cento» farebbe sì che le partecipazioni pari esattamente al 50 per cento darebbero luogo al controllo, aspetto che finora nella prassi non si era necessariamente verificato. Ciò porterebbe **sistematicamente a risultati diversi per partecipazioni di identica configurazione**. Su questa base sarebbe d'aiuto chiarire se si debba derogare consapevolmente agli standard in materia di riciclaggio di denaro oppure se è previsto un allineamento alla concezione di controllo indiretto finora vigente, dunque «più del 50 per cento».

ABPS ritiene la **definizione di una partecipazione indiretta** di cui al capoverso 3 non adeguata, con rinvio agli esempi riportati alle pagine 61 e 67 del rapporto esplicativo. Non seguirebbe nemmeno la stessa logica della LRD e della CDB, le quali adottano un approccio

matematico ed economico. Ciò porterebbe a divergenze nelle dichiarazioni degli intermediari finanziari.

SwissHoldings contesta il fatto che il concetto di controllo sarebbe già definito all'articolo 4 LTPG e che il mandato di regolamentazione del Consiglio federale dovrebbe limitarsi alla precisazione del controllo indiretto come pure del controllo esercitato in altro modo (norma di delega di cui all'art. 6 LTPG). Le precisazioni al capoverso 1 sarebbero pertanto superflue, poiché per esse non vi sarebbe alcuna norma di delega. La precisazione relativa al controllo esercitato in altro modo dovrebbe essere **allineata al diritto attualmente vigente**, per evitare nozioni normative contraddittorie e contrastare l'incertezza giuridica.

ASG chiede lo stralcio del capoverso 3, poiché la disposizione non avrebbe una logica comprensibile e farebbe sì che qualsiasi **partecipazione, anche minima**, nella catena delle partecipazioni porti a un'autorizzazione economica.

UniL-CEDIDAC rileva che il concetto di capitale non sarebbe adeguato per le **società cooperative**, poiché esse non disporrebbero necessariamente di un capitale e i diritti di voto non potrebbero essere definiti in modo assoluto per via del principio della porta aperta. Nella pratica potrebbe verificarsi che un socio detenga più del 25 per cento dei diritti di voto, tuttavia sarebbero possibili accordi tra i soci, che comporterebbero un obbligo di annuncio. La normativa proposta potrebbe comportare difficoltà applicative per i soci aspetto che, in considerazione del regime sanzionatorio, dovrebbe essere preso in conto nella valutazione della questione se una possibile violazione degli obblighi di legge sia stata commessa intenzionalmente o meno.

Art. 3 OTPG (Controllo esercitato in altro modo)

ZH, ASB, usam, ABPS, SATC, STEP, SPA, Bär & Karrer e Homburger rilevano che le considerazioni riportate nel rapporto esplicativo, secondo cui l'identificazione dell'avente economicamente diritto **sarebbe da chiarire considerando in parallelo i rapporti di partecipazione** come pure **un controllo in altro modo**, divergerebbe dall'odierna prassi degli intermediari finanziari. Secondo l'articolo 2a capoverso 3 LRD e la CDB 20 il controllo viene verificato tramite una persona giuridica attiva sul piano operativo, nel quadro di un meccanismo a cascata su tre livelli. Una verifica in altro modo avverrebbe nel momento in cui al primo livello non fosse possibile determinare una persona fisica con una partecipazione in termini di voti o di capitale pari almeno al 25 per cento. L'articolo 4 LTPG corrisponde all'articolo 2a capoverso 3 LRD, suggerendo una verifica alternativa e non in parallelo. Anche il messaggio concernente la LTPG non contiene un rimando a un'interpretazione divergente dall'approccio a cascata. Il rapporto esplicativo giustifica tale interpretazione divergente con il fatto che la società in questione – diversamente da un intermediario finanziario – dovrebbe essere in ogni momento in grado di stabilire chi esercita effettivamente il controllo. Tale pensiero è **oggettivamente comprensibile**, tuttavia le configurazioni del controllo esercitato in altro modo descritte all'articolo 3 per le persone giuridiche soggette alla LTPG **non saranno praticamente possibili in concreto**, per esempio nelle aziende familiari. Un obbligo di chiarimento in contemporanea avrebbe anche ripercussioni sugli aventi economicamente diritto iscritti nel registro e dovrebbe portare a differenze tra i dati sull'avente economicamente diritto documentati presso gli intermediari finanziari e le iscrizioni nel registro. Se un tale obbligo dovesse essere previsto di fatto, occorrerebbe garantire una gestione oggettiva di tali divergenze.

SwissHoldings, Bär & Karrer e Homburger rimandano all'**articolo 963 capoverso 2 CO**, che già stabilirebbe una nozione di controllo indiretto o di controllo esercitato in altro modo. Pertanto

sarebbe svantaggioso voler introdurre una nuova definizione, e dunque inserire nell'OTPG un'altra formulazione di controllo esercitato in altro modo rispetto a quanto previsto in generale nel CO. Il concetto di «controllo esercitato in altro modo» ai sensi della LTPG sarebbe quindi da orientare in base alla nozione di controllo consolidata dell'articolo 963 capoverso 2 CO e si propone di introdurre al capoverso 1 un rimando corrispondente. In questo modo i capoversi 1 lettere a–c e 2 lettere a–e potrebbero essere eliminati interamente o in parte.

SwissHoldings critica inoltre il fatto che il capoverso 1 lettera c sarebbe incoerente: una decisione che comporti la distribuzione di utili di una società non sarebbe indice di controllo, poiché la distribuzione dei dividendi è deciso dall'assemblea generale (art. 698 CO). Dal diritto di richiedere la convocazione di un'assemblea generale (art. 699 CO) non sarebbe possibile derivare alcun controllo in considerazione dei requisiti di legge (5 o 10 % del capitale azionario o dei diritti di voto). La lettera c non sarebbe pertanto calzante e andrebbe stralciata o modificata. Inoltre, la definizione del controllo e del controllo esercitato da una società quotata in borsa sulla sua filiale, riportata nell'OTPG, porterebbe a una contraddizione insanabile con la legge. Non sarebbe spiegabile e risolvibile il perché, per le società quotate in borsa, le loro filiali dovrebbero essere escluse dal campo d'applicazione della LTPG **soltanto a partire da una partecipazione del 75 per cento**, mentre la società quotata in borsa, tuttavia, controlla la sua filiale già in precedenza – come definito nel CO e altrettanto proposto nell'avamprogetto dell'OTPG. Il concetto di «controllo» nel contesto della legge dovrebbe essere definito e interpretato allo stesso modo per ogni situazione.

ASB ritiene inoltre importante chiarire che una persona che dispone di una procura per i conti di una società o che può conferire ordini bancari non debba valere automaticamente come avente economicamente diritto, tuttavia una tale circostanza potrebbe essere valutata come **indizio di una possibile forma di controllo effettivo**. Dal punto di vista degli intermediari finanziari, tali indizi **non devono portare a un obbligo generale** di effettuare chiarimenti supplementari rispetto al controllo esercitato in altro modo per qualsiasi procura a favore di terzi.

Economiesuisse, EXPERTsuisse, FSA, FSN, OAD ASA, OAD FSA/FSN, OAD FIDUCIARI | SUISSE, FIDUCIARI | SUISSE, SwissAccounting, HIVBE, VbN e ANG desiderano sostituire il concetto di «società» coerentemente con quello di ente giuridico e applicare la normativa anche agli enti giuridici e alle unità organizzative secondo il diritto estero. Il concetto di controllo deve fondarsi sull'esercizio effettivo di un'influenza significativa e rendere evidente che tali possibilità di influenza derivano di norma da accordi, regolamenti statutari o rapporti di rappresentanza previsti dalla legge; la normativa relativa ai diritti di veto sarebbe da mantenere nonostante le peculiarità di diritto societario, per poter contemplare in modo oggettivo anche strutture estere.

VISCHER osserva che un patto parasociale dovrebbe portare a identificare una persona fisica come avente economicamente diritto, soltanto se **attraverso tale patto parasociale essa acquisisce il controllo**, e non già nel caso in cui si coordini sull'esercizio dei diritti di voto. Il fatto di doversi coordinare denoterebbe una mancanza di controllo. Se non fosse possibile inserire una precisazione, sarebbe opportuno rinunciare a tale definizione.

VPAG riterrebbe ragionevole utilizzare al capoverso 2 lettera b il concetto di «**mutuo**» (cfr. art. 312 segg. CO) anziché quello di «strumenti di debito, come obbligazioni convertibili o prestiti partecipativi».

UniL-CEDIDAC critica il fatto che il capoverso 2 **non sia sufficientemente concreto** da consentire ai destinatari dell'obbligo di annuncio di constatare in modo univoco se sottostanno

a esso o meno. Nello specifico quando è chiaro che accordi formali o informali tra azionisti, strumenti finanziari o legami familiari giustificano un esercizio del controllo soltanto «in considerazione delle caratteristiche della società e delle circostanze» sarebbe praticamente impossibile determinare in quali casi ciò sarebbe pertinente. Gli unici casi che **risultano rilevanti** sono quelli alle lettere c ed e, dunque il sussistere di disposizioni statutarie (o equivalenti) oppure di un rapporto fiduciario.

ASB, ABPS e GCO suggeriscono altresì, nel capoverso 2 lettera d, di attingere dalla **terminologia già consolidata** di altri atti normativi, come per esempio dal concetto di «persone prossime» ai sensi dell'articolo 7 capoverso 5 ORD oppure di «persone con cui hanno legami familiari» ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettera a della legge sugli istituti finanziari (LISFi). Ciò aumenterebbe la coerenza, riducendo questioni di interpretazione.

ASG chiede lo stralcio del capoverso 2.

Per **AMAS e COPTIS** sarebbe auspicabile che anche **filiali di fondi d'investimento contrattuali quotati in borsa**, detenuti per almeno il 75 per cento da società quotate in borsa, siano escluse dal campo d'applicazione della legge, aspetto che andrebbe ripreso di conseguenza anche nell'OTPG. In aggiunta, le **SACol** – analogamente all'articolo 5 LTPG per la SICAV (solo gli azionisti imprenditori possono essere identificati come aventi economicamente diritto di una SICAV, al contrario invece degli investitori o degli azionisti investitori) – sarebbero assoggettate alla LTPG soltanto in misura limitata. Una **limitazione corrispondente dovrebbe valere anche per la SACol**. Anche in questo caso soltanto gli accomandatari dovrebbero essere identificati come aventi economicamente diritto, al contrario invece degli accomandanti (investitori), aspetto che andrebbe chiarito di conseguenza nell'OTPG.

Art. 4 OTPG (Rapporti fiduciari)

ASB osserva che, contrariamente all'articolo 4, né l'articolo 2a capoverso 3 LRD né l'articolo 20 e seguenti della CDB 20 prevedono un obbligo per gli intermediari finanziari di verificare, nel quadro dell'accertamento degli aventi economicamente diritto di una persona giuridica attiva sul piano operativo, eventuali rapporti fiduciari nell'azionariato. Tale divergenza concettuale porterebbe sistematicamente a **differenze tra la documentazione degli intermediari finanziari e le iscrizioni nel registro**. Da qui non potrebbe in alcun modo originare un obbligo di annunciare una discrepanza. Sarebbe più adeguata una definizione che contempli in modo mirato quelle configurazioni fiduciarie di fatto rilevanti sotto il profilo del diritto in materia di riciclaggio di denaro.

Bär & Karrer e Homburger rilevano che l'espressione «per conto di un terzo» non sarebbe calzante, anche perché **gli organi esecutivi che operano a titolo fiduciario** spesso ricevono una remunerazione dalla società. Piuttosto, sarebbe rilevante stabilire se sussista un **rapporto di mandato** con un terzo. Il capoverso 1 andrebbe modificato di conseguenza («su mandato di un terzo» anziché «in nome proprio e per conto di un terzo»).

CGO critica il fatto che il tenore del capoverso 2 non consente di contemplare adeguatamente i rapporti fiduciari e sarebbe pertanto da integrare con un rinvio all'esercizio di **diritti patrimoniali e/o societari, inclusi i diritti di voto**.

Economiesuisse, EXPERTsuisse, FSA, FSN, OAD ASA, OAD FSA/FSN, OAD FIDUCIARI | SUISSE, FIDUCIARI | SUISSE, SwissAccounting, VbN, ASG e ANG chiedono lo stralcio del disciplinamento relativo ai rapporti fiduciari, poiché configurazioni corrispondenti sarebbero già coperte dai criteri di controllo generali e in quanto accordo contrattuale non rappresentano alcuna categoria indipendente di controllo economico.

Art. 5 OTPG (Operazioni effettuate d'intesa)

Bär & Karrer e Homburger suggeriscono di creare maggiore certezza giuridica e di chiarire che l'esistenza di un **patto parasociale** o di un **accordo riguardante le partecipazioni della dirigenza** di per sé non rappresenterebbe ancora alcuna intesa. Piuttosto, l'esistenza di un tale patto dovrebbe portare a un'intesa rilevante soltanto per quelle persone che attraverso di essa **richiedono un controllo congiunto** della società ai sensi del diritto sui cartelli. Alla luce del fatto che il concetto di operazioni effettuate d'intesa è già consolidato nel diritto in materia di mercati finanziari, la disposizione dovrebbe essere armonizzata a livello redazionale con la **legislazione sull'infrastruttura finanziaria** (cfr. art. 12 cpv. 1 dell'ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria). Inoltre occorrerebbe chiarire, con una **normativa di «porto sicuro» per i piccoli azionisti**, che le persone che né direttamente né indirettamente detengono il 5 per cento o più del capitale o dei diritti di voto di una società non sono considerate aventi economicamente diritto nel caso sussista un patto parasociale.

Economiesuisse, EXPERTsuisse, FSA, FSN, OAD ASA, OAD FSA/FSN, OAD FIDUCIARI | SUISSE, FIDUCIARI | SUISSE, SwissAccounting, HIVBE, VbN e ANG desiderano sostituire anche qui il concetto di «società» con quello di ente giuridico ed estendere espressamente il campo d'applicazione agli enti giuridici e alle unità organizzative secondo il diritto estero. La fattispecie materiale delle operazioni effettuate d'intesa andrebbe mantenuta invariata e ulteriormente orientata alla formulazione consolidata utilizzata nel diritto del mercato dei capitali di esercizio del controllo congiunto.

Altre richieste inerenti alla sezione 2

ZH, ASB, SATC, STEP, ABG e Lenz & Staehelin richiamano l'attenzione su quelle configurazioni in cui un'impresa soggetta alla LTPG è controllata da un'impresa non assoggettata o esclusa. A tale proposito né la legge né l'ordinanza contengono un disciplinamento. Dal punto di vista pratico sarebbe opportuno che l'OTPG chiarisse che in tali configurazioni non vi sarebbe alcun ricorso a persone fisiche e che, invece, l'ente giuridico verrebbe iscritto come avente economicamente diritto.

Inoltre, l'OTPG dovrebbe chiarire come devono comportarsi le imprese con **associazioni e fondazioni con sede all'estero all'interno di una catena di controllo**. Poiché questi enti giuridici non rientrano in Svizzera nel campo d'applicazione della LTPG, non è chiaro se, e in tal caso quali, persone fisiche debbano essere annunciate come aventi economicamente diritto. **Lenz & Staehelin** propone che, per le fondazioni e le associazioni che controllano indirettamente un ente giuridico, gli aventi economicamente diritto vengano identificati conformemente alle norme generali dell'articolo 4 LTPG. Per i trust, sulla base dell'articolo 6 LTPG, sarebbe necessaria una regolamentazione più differenziata e proporzionata che tenga conto della tipologia di trust e dello stato dei beneficiari.

VISCHER sarebbe favorevole al fatto di precisare il concetto di **controllo in altro modo**, per quanto possibile, al fine di semplificare l'applicazione nella prassi. La definizione proposta andrebbe ben oltre quanto effettivamente porti al controllo di una società e quanto venga inteso per controllo nell'ambito della CDB 20. Esempi dei problemi che la proposta potrebbe generare nella pratica sono riportati a pagina 14 del rapporto esplicativo. La percezione delle persone coinvolte potrebbe essere molto eterogenea.

CP propone un **abbassamento della soglia** per la partecipazione dominante dal 25 al 15 per cento. In compenso, le **formalità e le verifiche che l'intermediario finanziario deve eseguire verrebbero notevolmente semplificate**, se questi riceve dal suo cliente una **dichiarazione** che lo obbliga a indicare gli aventi economicamente diritto di partecipazioni

superiori al 15 per cento. In tal modo gli obblighi di diligenza e di annuncio sarebbero applicabili soltanto in assenza di tale dichiarazione, la quale obbliga legalmente il cliente in questione nei confronti delle autorità competenti. Ciò si tradurrebbe probabilmente in un **considerevole alleggerimento** degli obblighi degli intermediari finanziari.

Sezione 3: Obblighi della società

Art. 6 OTPG (Informazioni sulla natura e sull'estensione del controllo)

OW e ZH ritengono opportuno che, analogamente all'articolo 120 della legge sull'infrastruttura finanziaria, si debba indicare se la partecipazione all'impresa supera, raggiunge o scende al di sotto del 25, 33 $\frac{1}{3}$, 50, 66 $\frac{2}{3}$ o 75 per cento dei diritti di voto.

VD critica che si dovrebbe distinguere chiaramente tra la nozione di controllo tramite una partecipazione al capitale (anche indiretta) e di controllo esercitato in altro modo, poiché i due concetti verrebbero confusi. In particolare, l'accento andrebbe posto sul collegamento tra i concetti di «controllo indiretto tramite partecipazione al capitale» e «controllo esercitato in altro modo», poggiando sulla prassi vigente nel quadro della LRD o/e dell'ORD.

ZH, ASB, ABPS, Bär & Karrer e Homburger sostengono che gli intermediari finanziari non dovrebbero essere obbligati a rilevare e rappresentare le fasce di partecipazione previste al capoverso 2. Un obbligo di consultare e aggiornare costantemente tali soglie così come la comunicazione di eventuali scostamenti non sarebbe né praticabile né previsto. Si suggerisce pertanto di strutturare le condizioni quadro di cui all'OTPG in modo tale che per gli intermediari finanziari **non insorgano obblighi superiori agli attuali obblighi di diligenza previsti dal diritto in materia di riciclaggio di denaro**.

ASG chiede lo stralcio del capoverso 3.

Art. 7 OTPG (Informazioni sulla catena di controllo)

OW, TI, ZH ed Eurospider chiederebbero ai fini della trasparenza auspicata della struttura economica che già **a partire da un soggetto interposto** – e non soltanto da due – l'informazione sulla catena di controllo debba essere resa nota.

PS, Public Eye e Transparency accolgono sostanzialmente con favore l'introduzione di obblighi supplementari per la raccolta di informazioni sulla catena di controllo, in particolare nei casi a rischio elevato. Tale obbligo sarebbe efficace, tuttavia solo in presenza di determinate condizioni elencate in modo esaustivo. Si correrebbe dunque il rischio che strutture di controllo complesse, ma strutturate in modo diverso sul piano giuridico, non vengano contemplate, pur comportando rischi analoghi sotto il profilo della lotta contro il riciclaggio di denaro. Per esempio, **non sarebbe chiaro il perché la catena di controllo debba essere considerata solo a partire da due soggetti interposti** e non già da uno solo. L'ordinanza dovrebbe quindi chiarire che la catena di controllo dovrebbe essere resa nota tutte le volte in cui è necessario per identificare l'avente economicamente diritto, e non solo nei casi espressamente menzionati.

GCO propone che, come **documento giustificativo**, si trasmetta uno **schema preciso, datato e firmato** che illustri tutte le relazioni di partecipazione o di influenza che motivino un controllo effettivo. Solo così si garantirebbe una documentazione completa e affidabile della catena di controllo, specialmente in presenza di rischio elevato o di strutture di proprietà complesse.

ASB e Lenz & Staehelin rilevano che le catene di controllo nel quadro della verifica ai sensi del diritto in materia di riciclaggio di denaro vengono documentate con un **approccio basato sui rischi**, tuttavia nel modulo rilevante vengono indicati regolarmente i soli aventi

economicamente diritto finali. I livelli intermedi dettagliati, non essendo richiesti dal diritto in materia di riciclaggio di denaro, di norma non verrebbero registrati in forma strutturata e spesso emergono solo dai documenti sottostanti. Non sarebbe possibile adempiere un obbligo di preparare e mantenere aggiornati **tutti i livelli intermedi della catena di controllo** per il registro. Ciò dovrebbe valere in particolare se gli intermediari finanziari fossero tenuti a **verificare tutte le identità intermedie e a procedere alle relative segnalazioni di differenze in caso di divergenze**. **ASB** propone pertanto di non obbligare gli intermediari finanziari a verificare e segnalare differenze in relazione a tali società interposte. Tali segnalazioni devono riguardare soltanto gli aventi economicamente diritto. **Lenz & Staehelin** propone un approccio basato sui rischi, secondo cui spetta agli enti giuridici annunciare l'estensione della catena di controllo, richiedendo la catena completa solo per strutture ad alto rischio.

SATC e STEP rilevano che l'OTPG qui andrebbe oltre la base legale: l'articolo 9 LTPG richiede solo l'annuncio «della natura e dell'estensione del controllo», ma non una documentazione dettagliata dell'intera catena di controllo con ditta, IDI, sede e ruolo di ciascuna società intermedia. Occorrerebbe verificare se si debba introdurre una **regolamentazione di porto sicuro** per le strutture già pienamente documentate nell'ambito degli obblighi di diligenza sanciti dalla LRD, per le quali sarebbe **sufficiente un rimando a tale documentazione**. Si dovrebbe valutare l'adeguatezza della soglia di due livelli intermedi, eventualmente elevandola a tre, e introdurre **obblighi di documentazione semplificati** per strutture standard (p. es. holding semplici). **La documentazione già disponibile** presso l'OAD competente, l'organismo di vigilanza (OV) o la FINMA dovrebbe inoltre essere ritenuta sufficiente.

CP osserva che, nel caso delle catene di controllo transfrontaliere riguardanti Paesi che non rispettano il quadro giuridico fissato dal Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI), la raccolta di informazioni sugli aventi economicamente diritto e sulle persone fisiche, sulle persone giuridiche, sulle società di persone o sui trust partecipanti alla catena di controllo risulterebbe estremamente complessa e dispendiosa in termini di tempo. Si propone pertanto, come per l'articolo 3 capoverso 2, di esigere una **dichiarazione giuridicamente vincolante del cliente dell'intermediario finanziario**, nella quale questi indica l'identità dell'avente economicamente diritto di tutti i livelli della catena. Tale dichiarazione viene firmata dagli organi (o dai fiduciari, se del caso) delle persone giuridiche coinvolte e comporta una **responsabilità legale per i firmatari**. La perdita di alcuni pochi clienti che non sono disposti a ottemperare a tale normativa verrebbe compensata dalla maggiore trasparenza e credibilità da parte della piazza finanziaria svizzera. Il **trasferimento dell'onere della prova ai clienti** dovrebbe ridurre notevolmente anche la complessità amministrativa e i costi per gli intermediari finanziari.

Economiesuisse, EXPERTsuisse, FSA, FSN, OAD ASA, OAD FSA/FSN, OAD FIDUCIARI | SUISSE, FIDUCIARI | SUISSE, SwissAccounting, ABPS, ASA, HIVBE, Bär & Karrer e Homburger criticano che l'articolo 7 andrebbe oltre le disposizioni legali degli articoli 6 e 7 LTPG. Le informazioni richieste sull'intera catena di controllo eccedono la portata prevista dalla legge e graverebbero notevolmente sulle imprese. Inoltre, andrebbe chiarito che gli intermediari finanziari non sono tenuti a verificare o segnalare differenze relative a società interposte. Tali disposizioni dovrebbero essere eliminate.

GCO ritiene opportuno integrare il capoverso 1 lettera c con un riferimento alla legge federale concernente il blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di **persone politicamente esposte all'estero**.

ASB propone che le autorità competenti effettuino un confronto con il registro per la trasparenza prima della pubblicazione di **liste di sanzioni**. In caso di corrispondenza, le società

coinvolte potrebbero essere di conseguenza incluse nelle liste, sicché si renderebbero superflui accertamenti approfonditi ai sensi del capoverso 1 lettera c.

ASG chiede invece lo stralcio senza sostituzione del capoverso 1 lettera c, poiché mancherebbe una base nella LTPG e si verificherebbero sovrapposizioni illegittime con la **legislazione sugli embarghi**.

ASB rileva che un **trust** non possiede alcuna personalità giuridica propria e di conseguenza non può avere alcun luogo, né numero postale di avviamento o sede ai sensi del diritto societario. Sarebbe più opportuno fornire al capoverso 2 lettera d informazioni sul trustee oppure sullo Stato in base al cui diritto il trust è stato costituito.

Art. 9 OTPG (Identificazione delle persone da annunciare)

Per **OW e ZH** la presentazione di una carta di soggiorno svizzera non sarebbe sufficiente per verificare l'identità. La prassi di polizia mostrerebbe che le carte di soggiorno svizzere vengono talvolta emesse sulla base di documenti d'identità stranieri falsi. Secondo le stime, fino al dieci per cento dei permessi di dimora sarebbero stati ottenuti tramite documenti falsi. In linea di principio, si raccomanda quindi di procedere all'identificazione di una persona straniera sulla base di un **documento d'identità originale**. L'espressione «o della carta di soggiorno svizzera» dovrebbe pertanto essere eliminata.

TI raccomanda, se la persona da annunciare non dispone (ancora) di un numero AVS, di verificarne l'identità sulla base di un documento disponibile **in originale** e non soltanto attraverso una copia.

ASB e ABPS osservano che sarebbe problematico sul piano del diritto della protezione dei dati se troppe informazioni venissero collegate al numero AVS, poiché potrebbero insorgere notevoli rischi per i diritti della personalità della persona interessata.

ABPS rileva che se l'autorità di registro volesse assegnare a ciascun avente economicamente diritto un **identificativo specifico**, potrebbe utilizzare il «numero personale non significativo» previsto dall'articolo 928c capoverso 3 CO, come menzionato all'articolo 23 lettera b.

SwissHoldings sottolinea che un'ordinanza dovrebbe soltanto specificare i contenuti già presenti nella legge e soprattutto non imporre nuovi obblighi a persone non menzionate nella legge. La «persona da annunciare» e la «persona informata dei fatti» non sarebbero previste nella LTPG così che a tali categorie di persone **non possono essere imposti nuovi obblighi per mezzo dell'ordinanza**. Pertanto tali formulazioni devono essere adattate e l'introduzione di nuovi obblighi evitata. Secondo l'articolo 9 capoverso 3 LTPG sarebbero da annunciare il nome del membro superiore dell'organo direttivo così come tutte le informazioni rilevanti. Il concetto di «informazioni rilevanti» dovrebbe essere precisato in questo contesto. A tal fine, sarebbe sufficiente chiedere il nome, un numero di telefono o qualsiasi altro strumento che consenta un contatto con la persona. L'aspetto fondamentale per l'identificazione del membro superiore dell'organo direttivo è la possibilità di contatto qualora non vi sia chiarezza sull'avente economicamente diritto. Lo scopo della LTPG o dell'OTPG non è quello di ottenere informazioni sulla direzione, poiché esse possono già essere ricavate dal registro di commercio.

SATC e STEP contestano che l'articolo 9 andrebbe oltre la LTPG, poiché essa non intendeva prevedere prescrizioni rigide. Va anche osservato che, con l'articolo 9 OTPG, le società sarebbero sottoposte a regole più rigorose di quanto previsto dalle disposizioni della LRD per gli intermediari finanziari. L'articolo 7 capoverso 2 LTPG prevede che la società debba

procurare «giustificativi utili» per verificare l'identità «con la diligenza richiesta dalle circostanze». Ciò consente alle società di adottare un **approccio basato sui rischi**. Di conseguenza, il **secondo periodo dell'articolo 9 OTPG andrebbe eliminato**, oppure si dovrebbe come alternativa trasmettere una **conferma** attestante che i giustificativi sono conformi alla diligenza richiesta, con la possibilità di ottenere conferme/dichiarazioni (analogamente alla LRD) o di basarsi su di esse (p. es. estratti di registri esteri dei titolari effettivi).

GCO fa presente che le persone fisiche non residenti in Svizzera possono ottenere un **numero AVS** tramite il registro per la trasparenza e l'Ufficio centrale di compensazione (UCC). Sebbene tale informazione sia riportata nel rapporto esplicativo, sarebbe opportuno menzionarla anche all'articolo 9 per fare chiarezza.

ASG chiede che le persone da annunciare possano decidere liberamente se comunicare o meno il proprio **numero AVS come elemento identificativo**. La LTPG non lo richiede espressamente. L'indicazione del numero AVS o la presentazione di una copia del passaporto dovrebbero bastare. Nel caso di annuncio tramite registro di commercio, l'identificazione avviene comunque soltanto sulla base delle copie dei documenti d'identità.

Art. 10 OTPG (Informazioni sugli enti giuridici)

VD auspica un coordinamento migliore tra il capoverso 1 lettere b e c. Se non si desidera alcuna comunicazione elettronica (lett. c), l'indicazione di un **indirizzo e-mail** non sarebbe coerente (e l'obbligo di disporre di un tale indirizzo opinabile).

Homburger rileva che l'identificazione univoca della società attraverso il numero d'identificazione e le altre informazioni conformemente al capoverso 2 sarebbe garantita, così che si potrebbe rinunciare all'ulteriore annuncio del **numero postale di avviamento** – come nel registro di commercio. Anche il **simbolo di borsa** di cui al capoverso 3 lettera d non sarebbe un dato affidabile, poiché la sigla della borsa (p. es. SIX, NYSE) identifica soltanto il nome della borsa. Non si potrebbe intendere il «ticker» di singoli titoli, per cui sarebbe meglio rinunciarvi totalmente.

Per **SATC e STEP** la **scadenza di un mese** per l'annuncio di modifiche (art. 10 LTPG) dovrebbe essere molto difficile da ottemperare. Nel caso di strutture internazionali complesse o qualora fosse necessario ottenere documenti da clienti esteri, spesso tale termine non potrebbe essere rispettato. È pertanto necessario chiarire che la scadenza decorre solo dal momento in cui **tutte le informazioni e i giustificativi richiesti sono disponibili** oppure prevedere un «annuncio transitorio» per le strutture complesse richiedenti ulteriori accertamenti.

Art. 11 OTPG (Informazioni sull'avente economicamente diritto)

AG, GE e TI criticano il fatto che, una volta ricevuto l'annuncio, l'ufficio del registro di commercio debba registrare le persone annunciate in un **processo separato** e comunicarle insieme ai giustificativi al registro per la trasparenza attraverso un'interfaccia, il che costituisce un **ulteriore onere** che tale ufficio non è in grado di sostenere con il personale attuale. Si tratta di compiti che nel quadro della LTPG vengono trasferiti dalla Confederazione agli uffici del registro di commercio, senza che questi ultimi ottengano una remunerazione.

SO sarebbe favorevole al fatto che la procedura di annuncio non venga intenzionalmente canalizzata verso i Cantoni. La **Confederazione** si assumerebbe in primo luogo la responsabilità di ricevere **direttamente** gli annunci e gli uffici del registro di commercio

potrebbero, se del caso, supportare tale processo a titolo sussidiario. Ciò ottempererebbe anche alla volontà legislativa (art. 11 cpv. 3 LTPG), secondo cui gli uffici del registro di commercio inoltrano le informazioni ricevute unicamente al registro per la trasparenza senza verificarne l'esattezza o la completezza.

OW e ZH constatano che la **terminologia** utilizzata nell'articolo 11 capoverso 3 OTPG non coincide con quella del diritto societario svizzero e con la **definizione** di cui all'articolo 4 capoverso 2 LTPG. Il membro superiore dell'organo direttivo è il presidente del consiglio di amministrazione e non il presidente della direzione (CEO). L'articolo 11 capoverso 3 lettera a numeri 1 e 2 andrebbero dunque invertiti.

Homburger rileva che per tutti gli enti giuridici svizzeri sottoposti alla LTPG – **fatta eccezione per le Sagl e le SacCol** – un consiglio di amministrazione o un'amministrazione in qualità di organo direttivo supremo detengono il potere decisionale effettivo e l'intera responsabilità per la società. Si dovrebbe altresì precisare che viene contemplato anche l'**unico membro dell'organo direttivo supremo**. Di ciò occorrerebbe tenere opportunamente conto nel capoverso 3. La circostanza per cui il capoverso 3 contempla soltanto persone che devono essere iscritte nel **registro di commercio** nella loro funzione all'interno dell'organo ha il vantaggio che l'autorità che tiene il registro può rilevare l'identità di queste persone direttamente dal registro di commercio.

VISCHER accoglie invece con favore la precisazione di cui al capoverso 3 lettera a numeri 1 e 2 su chi è considerato membro superiore dell'organo direttivo. Ciò sarebbe appropriato laddove l'ente giuridico disponga di una **direzione separata** dal consiglio di amministrazione. Inoltre si fa presente che in determinate configurazioni il **liquidatore** o il **commissario costituisce un ente giuridico**. Si dovrebbe pertanto chiarire chi sarebbe da annunciare in una tale configurazione, poiché il capoverso 3 lettera a numeri 3 e 4 sembra presupporre un'attività comune di più persone fisiche. Al capoverso 4 si dovrebbe sancire che per l'ipotesi di un **esercizio congiunto di una funzione** non basta che le persone siano autorizzate a fare una firma collettiva, ma deve effettivamente trattarsi di co-direttori o di co-presidenti di consigli di amministrazione.

UniL-CEDIDAC critica che, diversamente dal tenore del capoverso 1 lettera c, **non sono le società a essere tenute a registrare i numeri AVS delle persone** di cui devono trasmettere l'identità al registro per la trasparenza. Al posto della lettera c sarebbe più opportuna una normativa secondo cui la società indichi per ciascun avente economicamente diritto se possiede un numero AVS o, in caso contrario, se deve presentare una copia del documento d'identità secondo l'articolo 9.

Art. 12 OTPG (Informazioni in caso di mancata identificazione o verifica degli aventi economicamente diritto)

GCO chiarisce che la responsabilità per la completezza, correttezza e l'attualità delle informazioni iscritte nel registro spetta esclusivamente all'**organo direttivo supremo**. Qualsiasi persona incaricata da quest'ultimo di effettuare iscrizioni o aggiornamenti agisce unicamente come rappresentante e non può essere ritenuta responsabile per omissioni imputabili alla struttura o ai suoi organi. Il capoverso 1 lettera c andrebbe precisato di conseguenza. Si dovrebbe inoltre chiarire che l'annuncio per cui **non è stato possibile identificare alcun avente economicamente diritto** costituisce una misura transitoria. Un nuovo capoverso dovrebbe garantire che la persona giuridica compia tutti gli **sforzi necessari** per identificare le persone mancanti nel più breve tempo possibile e, al più tardi dopo 12 mesi, rinnovi l'annuncio relativo alla non identificazione, dimostrando che non è stato ancora possibile identificare tali persone e riportando le pertinenti misure intraprese nei 12 mesi precedenti.

Bär & Karrer rileva che la formulazione «Comune di domicilio» di cui al capoverso 1 lettera b si discosta, senza ragione apparente, da altri punti in cui si richiedono luogo e numero postale di avviamento del domicilio.

Art. 13 OTPG (Procedura di annuncio tramite la piattaforma elettronica)

SG, SO e TG osservano che un annuncio tramite EasyGov sarebbe possibile soltanto se l'ente giuridico in precedenza avesse effettuato la registrazione mediante il **servizio di autenticazione AGOV** delle autorità svizzere. Al contrario, gli annunci tramite l'ufficio del registro di commercio possono essere effettuati non solo per via elettronica, ma **anche in formato cartaceo** e quindi senza una precedente registrazione. È pertanto prevedibile che molti enti giuridici scelgano la via che oppone la minor resistenza e – nonostante la competenza sussidiaria degli uffici del registro di commercio – trasmetteranno la maggior parte degli annunci a questi ultimi, generando un **maggiore onere** corrispondente.

Art. 14 OTPG (Procedura di annuncio tramite l'ufficio del registro di commercio)

Cpv. 1 lett. a (trasmissione tramite un documento separato)

AG, AR, AI, BS, BE, FR, GL, GR, LU, NW, SG, SH, SZ, TG, ZG, ZH e l'UDC rilevano la problematica secondo cui i dati relativi agli aventi economicamente diritto non possono comparire nella notificazione per l'iscrizione nel registro di commercio, altrimenti la trasmissione verrebbe respinta. Tuttavia, sarebbe considerata un'inadempienza dei collaboratori dell'ufficio del registro di commercio se venisse respinta una pratica iscrivibile nel registro di commercio solo perché nella notificazione sono riportate informazioni relative al registro per la trasparenza. Pertanto l'articolo 14 capoverso 1 lettera a, nella prassi, non potrebbe essere rispettato e andrebbe modificato in modo da introdurre un **obbligo uniforme di utilizzare un modulo a livello nazionale**. L'OTPG dovrebbe fornire agli uffici cantonali del registro di commercio una base normativa chiara, secondo cui gli annunci relativi agli aventi economicamente diritto, non inoltrati in forma separata o non tramite il modulo delle autorità previsto a tal fine, siano automaticamente considerati parte di un giustificativo pubblico del registro di commercio e quindi soggetti al principio della trasparenza.

FR e GE ritengono necessario prevedere espressamente nell'OTPG che l'ufficio cantonale del registro di commercio, qualora non siano soddisfatte le condizioni di legge, possa **indirizzare** l'ente giuridico **al registro per la trasparenza** affinché trasmetta il suo annuncio tramite il consueto canale elettronico EasyGov. Per evitare incertezza giuridica, l'ordinanza dovrebbe inoltre chiarire che tale rinvio non costituisce una disposizione impugnabile.

VD auspicherebbe che nell'articolo 14 capoverso 1 lettera a si precisi espressamente che il documento separato, presentato al registro di commercio ai fini dell'iscrizione nel registro per la trasparenza, è escluso dal principio della trasparenza previsto dal diritto sul registro di commercio (e non soltanto all'art. 10 dell'ordinanza sul registro di commercio [ORC]).

ZH chiede di chiarire che **nella notificazione** per l'iscrizione nel registro di commercio i dati comunicati sugli aventi economicamente diritto siano **pubblici**. In questo contesto, gli uffici del registro di commercio dovrebbero poter rifiutare la modifica o la rimozione a posteriori dei giustificativi presentati.

Cpv. 1 lett. b (possibilità di trasmissione)

AG, AI, BE, SH, SO, TG, ZG, ZH e l'UDC osservano che gli uffici del registro di commercio dovrebbero prevedere, a causa delle diverse modalità di trasmissione, **due procedure di**

elaborazione, con conseguenti costi di investimento doppi. Gli annunci dovrebbero dunque essere effettuati **esclusivamente mediante la piattaforma federale EasyGov** e si dovrebbe introdurre un **modulo di annuncio uniforme a livello nazionale**. Si dovrebbe evitare il più possibile di ricorrere a processi cartacei. La limitazione a una trasmissione elettronica si ripercuoterebbe positivamente sui costi e sulla produttività nell'elaborazione degli annunci.

Abs. 1 cpv. c (firme)

GCO rileva che l'OTPG non richiede alcuna verifica quando viene presentata una firma autografa non autenticata, mentre impone una verifica nel caso di firma elettronica qualificata. Tale **asimmetria** si porrebbe in contrasto con il diritto sovraordinato, sicché **le firme autografe** devono essere opportunamente **autenticate**, come previsto dal CO.

Cpv. 2 lett. d (modifica di un'iscrizione esistente)

GCO rileva che, secondo il tenore del capoverso 2 lettera d, sussisterebbe il rischio che, nella trasmissione di una modifica, le **informazioni precedenti vengano sovrascritte**, senza conservare una versione precedente.

Cpv. 3 (aiuto alla registrazione)

Per motivi di uniformità e chiarezza sistemica, **AR, GL, GR, LU, NW, SG, SH, SO, SZ, VS, ZH, l'UDC ed Eurospider** chiedono che l'utilizzo dell'aiuto alla registrazione previsto dal diritto federale non sia facoltativo, **bensì obbligatorio**, al fine di garantire formati di dati uniformi, evitare errori e ridurre l'onere amministrativo per il registro di commercio.

Cpv. 5 (annuncio al registro per la trasparenza)

AR, AI, BE, BS, GL, GR, LU, NW, SG, SO, SZ, TG, VS e ZG osservano che le iscrizioni non possono essere completate per lunghi periodi perché manca la collaborazione necessaria dell'ente giuridico che notifica l'iscrizione (p. es. in caso di giustificativi mancanti). Un obbligo per gli uffici cantonali del registro di commercio di informare in tali casi gli enti giuridici interessati che un annuncio correttamente trasmesso al registro federale per la trasparenza non può essere elaborato non appare **né appropriato né conforme al sistema**. Il capoverso 5, quindi, dovrebbe essere stralciato.

Art. 15, 16 e 17 OTPG (Procedura di annuncio semplificata)

Per **AR, BS, GL, LU, SO, SZ, TG e VS** appare opportuno, in considerazione del ruolo tecnico e volutamente limitato degli uffici cantonali del registro di commercio descritto all'articolo 11 LTPG, affidare l'inoltro degli annunci a una piattaforma elettronica federale centrale (EasyGov ecc.). Un tale orientamento primario verso un **unico punto di annuncio a livello federale** garantisce che gli uffici cantonali del registro di commercio non siano gravati da compiti supplementari di trasmissione e coordinamento, i quali contrasterebbero con il principio legislativo di un coinvolgimento minimo dei Cantoni e creerebbero inefficienze. Pertanto, la procedura di annuncio andrebbe strutturata in modo tale da **utilizzare in via prioritaria il canale di annuncio della Confederazione**. Gli uffici cantonali del registro di commercio dovrebbero essere previsti come **canale sussidiario** solo per casi eccezionali semplici.

SO e ZG richiedono lo stralcio dell'articolo 17 capoverso 5, che contrasta con il principio legale di cui all'articolo 11 capoverso 3 LTPG, in base al quale il registro di commercio inoltra le

informazioni ricevute al registro per la trasparenza, **senza verificarne** l'esattezza o la completezza.

Forum PMI, usam, ASG, Bär & Karrer, Homburger e Swiss Startup criticano il **campo d'applicazione limitato** alle Sagl e alle società anonime unipersonali della procedura di annuncio semplificata. Il campo d'applicazione potrebbe essere esteso senza compromettere il raggiungimento degli obiettivi legislativi. Sarebbe appropriata una soluzione uniforme, che consenta la fusione degli articoli 15 e 16.

SATC auspicherebbe l'estensione della procedura di annuncio semplificata a tutte le società in cui gli aventi economicamente diritto **coincidono con gli organi o i soci iscritti nel registro di commercio**.

Eurospider propone, in virtù del principio della neutralità tecnologica, di introdurre una nuova disposizione nell'OTPG, secondo cui in tutte le interazioni tra enti giuridici e le autorità e i registri devono sempre essere adottate le misure appropriate, in particolare tecniche, affinché **terzi debitamente autorizzati** possano adempiere **digitalmente** agli obblighi dei mandanti derivanti dalla LTPG (p. es. analogamente all'art. 17 ORC).

Art. 18 OTPG (Modifica delle iscrizioni nel registro per la trasparenza)

AR, GL, LU, SZ e VS richiedono un chiarimento nel capoverso 1, secondo cui l'opzione di annuncio sussidiario di cui all'articolo 11 LTPG riguarda principalmente la **prima registrazione** dei dati rilevanti. Lo scopo di questa disposizione è consentire agli enti giuridici un primo accesso agevolato al sistema di annuncio. Pertanto, gli annunci al registro federale per la trasparenza tramite l'ufficio cantonale del registro di commercio competente dovrebbero essere ammessi soltanto per la prima registrazione nella procedura di annuncio semplificata.

BS constata che per gli annunci di modifiche (non verificati) trasmessi tramite l'ufficio del registro di commercio, quest'ultimo può fare riferimento all'articolo 11 capoverso 3 LTPG e, di conseguenza, inoltrare al registro per la trasparenza anche **dati errati**.

Per **SG, SZ e TG** non è chiaro perché **EasyGov** – un servizio della Segreteria di Stato dell'economia (SECO) – in quanto ausilio alla registrazione debba poter accedere alle voci esistenti nel registro per la trasparenza, mentre agli uffici cantonali del registro di commercio tale accesso sarebbe espressamente **vietato**, soprattutto mancherebbe una base legale per la consultazione dei dati del registro per la trasparenza da parte di EasyGov, poiché né la SECO né il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca possono, secondo l'articolo 26 LTPG, consultare dati del registro per la trasparenza per elaborare annunci di mutazioni.

Homburger rileva che la formulazione del capoverso 3 avrebbe l'effetto di imporre alle società di comunicare al registro per la trasparenza anche se una persona non detiene più il 25 per cento del capitale o dei diritti di voto e quindi non è più considerata avente economicamente diritto. Tale obbligo non è tuttavia previsto dalla legge, soprattutto considerando che il soggetto non più avente economicamente diritto potrebbe avere interesse a essere cancellato dal registro per la trasparenza. Il capoverso 3 dovrebbe quindi essere modificato in modo da eliminare il **mancato raggiungimento del valore soglia**.

Sezione 4: Obblighi dei titolari di quote sociali

Art. 19 OTPG (Obblighi dei titolari di quote sociali)

AMAS e COPTIS rilevano che l'articolo 19 LTPG può prevedere, per determinate categorie di persone giuridiche associate a rischi limitati, regole semplificate in materia di identificazione e verifica o una procedura di annuncio semplificata. Analoghe **semplificazioni** rispetto all'articolo 13 capoverso 2 LTPG risultano utili anche per altri casi di applicazione che secondo l'articolo 2 LTPG, come **fondi contrattuali**, non rientrano nel campo d'applicazione della legge, oppure che, secondo l'articolo 3 LTPG, sono esclusi dal campo d'applicazione della legge. In un fondo contrattuale, la gestione del fondo detiene le partecipazioni per conto del fondo stesso. Tuttavia, il fondo stesso non possiede personalità giuridica. La pubblicità della gestione del fondo come aventi economicamente diritto non è efficace. Almeno per i fondi pubblici secondo la legge sugli investimenti collettivi (LICO) o regolamentazioni a essa equivalenti, dovrebbe essere sufficiente dichiarare la denominazione del fondo, la ditta della gestione del fondo e la sua sede. Le corrispondenti semplificazioni dovrebbero riflettersi coerentemente anche negli obblighi delle società o degli enti giuridici (cfr. sezione 3).

Sezione 5: Controllo sul trust

Art. 20 OTPG (Controllo sul trust)

PS, Public Eye e Transparency lamentano il fatto che l'OTPG non preveda alcun *controllo esercitato in altro modo* per i trust, sebbene proprio per essi il controllo fattuale e informale – per esempio tramite influenza economica o familiare – rivesta un ruolo centrale. La limitazione ai diritti di controllo formali creerebbe un trattamento speciale oggettivamente ingiustificato per i trust e darebbe adito a nuove possibilità di elusione. L'ordinanza dovrebbe pertanto chiarire che qualsiasi forma di **controllo fattuale** può giustificare un diritto economico. L'articolo 20 OTPG andrebbe adattato di conseguenza.

ASB precisa che l'annuncio del trustee (non assoggettato alla LRD) al registro avverrebbe **solo se un trust è interposto in una struttura soggetta agli obblighi di annuncio**. In questi casi, le informazioni relative al trust, inclusi gli aventi economicamente diritto, vengono inserite nel registro. Un opportuno chiarimento dell'OTPG contribuirebbe a evitare eventuali interpretazioni errate. Inoltre, dovrebbe essere precisato a livello di ordinanza se anche i **beneficiari discrezionali o potenziali** rientrano nella definizione di beneficiario ai sensi dell'articolo 15 LTPG. Detta precisazione contribuirebbe a una prassi uniforme e aumenterebbe la certezza del diritto.

ASB sottolinea inoltre che, secondo l'articolo 15 capoverso 1 lettera e LTPG in combinato disposto con l'articolo 20 capoverso 2 lettera a OTPG, il controllo su un trust può essere esercitato, tra l'altro, da persone autorizzate a **decidere sulla vendita o sull'investimento di valori patrimoniali**. Va precisato che ciò non riguarda terzi incaricati della gestione operativa come gestori patrimoniali o banche. Il rapporto esplicativo definisce inoltre che, quando una **persona giuridica viene nominata trustee del trust**, risulta avente economicamente diritto quella persona fisica che controlla la società trustee. Ciò comporta che in alcune configurazioni il registro per la trasparenza indichi più persone rispetto a quanto documentato dagli intermediari finanziari sulla base della CDB 20. Un chiarimento che escluda l'obbligo di **annunciare le differenze** in determinate costellazioni sarebbe auspicabile, poiché tali differenze derivano dalla diversità dei sistemi tra LTPG e la CDB.

Bär & Karrer osserva che i poteri di gestione patrimoniale (cpv. 2 lett. a) e i soli diritti di veto (cpv. 2 lett. b) **non dovrebbero essere considerati come controllo sul trust**.

GCO rileva che i ruoli indicati all'articolo 20 comprendono le parti del trust, elencate nel modulo T secondo la CDB 20. Dal punto di vista della CDB 20, il **«trustee» è considerato un attore fiduciario**: finché il fiduciario è in vita, può modificare le condizioni del trust, così da essere considerato avente economicamente diritto. Per motivi di trasparenza è utile identificare l'azionista o il direttore della società fiduciaria che agisce come trustee, ma equiparare questa persona a un avente economicamente diritto del trust contraddirebbe i principi del diritto in materia di trust.

SATC e STEP suggeriscono che in relazione ai beneficiari di trust **l'obbligo di annuncio sia limitato da criteri sostanziali** (p. es. beneficiari maggiorenni, come accade in altre giurisdizioni). Inoltre, l'obbligo di annuncio dovrebbe riguardare solo i beneficiari **che ricevono distribuzioni dal trust** (in linea con le disposizioni applicabili nell'ambito dello scambio automatico di informazioni a fini fiscali). Infine, dovrebbero essere annunciati solo i beneficiari menzionati **per nome** nell'atto costitutivo del trust (allineamento alla prassi della LRD, cfr. art. 64 ORD-FINMA).

Sezione 6: Registro per la trasparenza: trasmissione dei dati e contenuto

Osservazioni generali sulla sezione 6

Forum PMI richiede che, considerato l'elevato rischio di attacco informatico a un registro di questo tipo, siano adottate tutte le misure necessarie per garantirne la **sicurezza e l'inviolabilità**.

GCO desidera conoscere gli **standard di sicurezza informatica** applicabili alla tenuta del registro per la trasparenza e all'accesso a esso, nonché **misure di protezione** concrete adottate per la conservazione e la protezione dei dati.

Art. 21 OTPG (Trasmissione dell'annuncio da parte dell'ufficio del registro di commercio)

Per **AR, AI, BE, BS, GE, GL, GR, LU, NW, SG, SH, SO, SZ, TG, VS e ZG** la digitalizzazione delle trasmissioni cartacee deve essere effettuata **esclusivamente dal registro federale per la trasparenza** per motivi di efficienza e di economia procedurale, al fine di non gravare sugli uffici cantonali del registro di commercio con procedure supplementari non integrate nel sistema.

ZG richiede lo stralcio dei capoversi 2, 3 e 5, in quanto andrebbero **oltre le disposizioni di legge**.

PS, Public Eye e Transparency chiedono che il capoverso 4 sia formulato come **disposizione potestativa**, poiché solo in questo modo si potrebbe evitare che lacune note restino senza conseguenze e che la qualità del registro venga sistematicamente compromessa.

ASB solleva la questione di come un'indicazione di **annunci manifestamente errati** nel capoverso 4 sia compatibile con l'articolo 11 capoverso 3 LTPG, se tuttavia l'ufficio del registro di commercio **non** dovesse verificare l'esattezza e la completezza dei dati forniti.

NW, SO e TI rilevano che la complessa **regolamentazione della conservazione** dei documenti trasmessi prevista dal capoverso 5 non sarebbe applicabile nella pratica, poiché troppo macchinosa e impraticabile. Inoltre, non dovrebbe essere compito degli uffici del registro di commercio monitorare la conferma dell'autorità che tiene il registro e pianificare e gestire le diverse scadenze correlate.

Per **UniL-CEDIDAC** si dovrebbe precisare che l'ufficio del registro di commercio competente deve rilasciare alla persona che notifica l'iscrizione, in ogni caso, d'ufficio e gratuitamente, un **certificato della sua registrazione**.

Art. 22 OTPG (Aggiornamento del registro per la trasparenza)

ASB pone domande sull'attuazione pratica dell'aggiornamento del registro, in relazione al capoverso 1. In particolare occorrerebbe chiarire se una modifica riguardante una persona comporti l'aggiornamento automatico dei dati in tutte le sue **altre iscrizioni**, per esempio se la stessa persona è coinvolta in numerose società. Un eventuale aggiornamento automatico dovrebbe quindi avvenire **con particolare diligenza** e secondo criteri chiaramente definiti.

Homburger accoglierebbe con favore il fatto che si ricavi l'identità del membro superiore dell'organo direttivo direttamente **dal registro di commercio**. Inoltre, anche le modifiche del domicilio degli aventi economicamente diritto potrebbero essere importate direttamente **dalla banca dati centrale delle persone** (cfr. art. 14a e 24b cpv. 2 lett. b ORC). Ciò costituirebbe un'enorme **agevolazione** degli obblighi di annuncio e garantirebbe **l'attualità** del registro per la trasparenza.

Art. 23 OTPG (Contenuto del registro per la trasparenza)

usam rileva che la lettera c di questa disposizione potrebbe, nonostante le garanzie previste all'articolo 30 capoverso 4 ORD, essere considerata una **violazione del segreto bancario** nei confronti dei clienti. L'identificazione pubblica degli intermediari finanziari come autori della comunicazione potrebbe compromettere nella pratica questa protezione se i dati diventassero accessibili a terzi non autorizzati. È quindi necessario un chiarimento a livello di legge, secondo cui l'obbligo di segreto bancario verso i clienti e le disposizioni sulla protezione dei dati prevalgono sulle disposizioni della LRD, per evitare qualsiasi **rischio di responsabilità per gli istituti finanziari**.

ASB e SPA ritengono utile precisare alla lettera c chi è considerato l'autore di una segnalazione. Solo l'**intermediario finanziario potrebbe essere considerato ente che effettua la segnalazione e non la persona fisica che agisce per suo conto**. Un chiarimento in tal senso sarebbe ragionevole e contribuirebbe alla certezza del diritto.

ABPS sottolinea che, in relazione ai dati sulla segnalazione di differenze nonché sul suo autore e sulla relativa motivazione, sarebbe importante indicare **solo il nome dell'intermediario finanziario come autore** ai sensi dell'articolo 32 capoverso 1 lettera b OTPG, e non il nome del collaboratore che segnala la differenza (salvo che si tratti di un sistema automatico). Ciò corrisponderebbe alla nuova formulazione dell'articolo 3 capoverso 1 lettera a OURD: «il nome dell'intermediario finanziario autore della comunicazione e un numero di telefono tramite il quale è possibile contattare direttamente la persona competente». Inoltre è importante che solo le **autorità** con accesso al registro possano consultare i nomi degli intermediari finanziari che hanno segnalato differenze, altrimenti la trasmissione di tali informazioni costituirebbe una **violazione del segreto bancario o professionale** dell'intermediario finanziario in questione.

Per **SPA e GCO** sussiste il rischio che la pubblicazione della relazione d'affari da parte dell'intermediario finanziario autore della segnalazione possa costituire una **violazione del segreto bancario dei clienti**. L'articolo 30 capoverso 4 LTPG sancisce da un lato che chi in buona fede segnala una differenza non può essere perseguito per violazione del segreto d'ufficio, del segreto professionale o del segreto d'affari. Tuttavia, non è sufficientemente chiaro se il concetto di «segreto d'affari» contempli anche il segreto bancario. Occorre quindi assicurare e chiarire che **le disposizioni della LTPG prevalgano su altre leggi** e che chi

segnala siano protetti da violazioni del segreto bancario e del diritto in materia di protezione dei dati.

GCO rileva che in altri Paesi con un registro simile, per esempio in Lussemburgo, **solo le autorità competenti** sono a conoscenza della segnalazione di una differenza e possono accedervi. Si propone dunque di integrare l'articolo 23 con un nuovo capoverso, secondo cui l'esistenza di una segnalazione di una differenza e il suo contenuto sono **accessibili unicamente alle autorità** (almeno per le segnalazioni effettuate dagli intermediari finanziari).

Homburger propone di stralciare la lettera d numero 1, poiché la disposizione rinvia, attraverso l'articolo 14 capoverso 2 e l'articolo 21 capoverso 2, a informazioni già contemplate dall'articolo 23 lettera a.

Sezione 7: Accesso al registro per la trasparenza

Osservazioni generali sulla sezione 7

Forum PMI rileva che, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, la prova della **necessità dell'accesso** a un determinato insieme di dati deve essere fornita per ogni singola consultazione nel quadro di una procedura amministrativa. La semplice dichiarazione sommaria dell'autorità, dell'intermediario finanziario o del consulente per cui l'accesso ai dati avviene esclusivamente nell'ambito della propria attività, quindi, non basta. Nel messaggio del Consiglio federale concernente la legge sulla trasparenza delle persone giuridiche si afferma che l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza ritiene i **rischi legati al progetto potenzialmente elevati**. Secondo il suo parere gli accessi online previsti non sono stati sufficientemente giustificati e pertanto risultano **sproporzionati e inammissibili nell'ottica della protezione dei dati**. Nel frattempo il Parlamento ha tuttavia deciso diversamente, per cui la problematica permane. Si ritiene che la **regolamentazione permissiva dell'accesso** al registro non garantisca un livello sufficiente di protezione dei dati. Ne consegue un rischio elevato di violazioni della sfera economica privata delle persone coinvolte. **Tali questioni devono pertanto essere nuovamente esaminate nell'ambito dei lavori successivi.**

Art. 24 OTPG (Accesso delle autorità)

BE ritiene **esagerata** la verifica dell'identità prevista tramite video identificazione presentando un passaporto o una carta d'identità, svizzeri o esteri, se l'autorità di nomina ha già identificato l'utente mediante un documento d'identità ufficiale. Dopo la sua introduzione, deve inoltre essere possibile l'autenticazione tramite e-ID, senza costi aggiuntivi.

OW e ZH chiedono che alle autorità cantonali che dispongono **già di un FED-LOGIN con certificato BIT** sia conferito l'accesso tramite questa interfaccia e che più amministratori possano occuparsi della gestione degli utenti. Una singola identificazione utilizzando il servizio di autenticazione AGOV comporta infatti notevoli oneri supplementare per entrambe le parti.

L'associazione **Verband der Schwyzer Notare** ritiene opportuno l'accesso al registro per la trasparenza per il **notariato statale**, al fine di poter verificare in modo affidabile gli aventi economicamente diritto. Tuttavia, si prevede un certo onere tecnico e amministrativo, per questo motivo i processi di inserimento e di consultazione dovrebbero essere strutturati nel modo più semplice e intuitivo possibile (p. es. mediante registrazioni collettive a livello cantonale), offrendo inoltre formazioni e un supporto efficiente.

Art. 25 OTPG (Accesso degli intermediari finanziari e dei consulenti)

Usam rileva che, per molte PMI e per istituti finanziari di medie dimensioni, lo sviluppo di un'interfaccia API per l'accesso al registro per la trasparenza comporterebbe **costi proibitivi** e un **onere tecnico sproporzionato**. Si propone pertanto l'introduzione di un meccanismo per scaricare in blocco («download in batch») ed esportare in maniera standardizzata file come CSV o XML, al quale gli intermediari finanziari che non dispongono di un'interfaccia API possano accedere tramite la piattaforma elettronica. Tale soluzione, che potrebbe essere integrata nell'articolo 25, consentirebbe una notevole riduzione dei costi e dell'onere amministrativo per gli operatori tecnologicamente meno avanzati.

ABPS ritiene fondamentale che le specifiche di interfaccia per l'accesso di intermediari finanziari e consulenti consentano la ricerca **unicamente in base al nome dell'ente giuridico** (del loro cliente) e non in base al nome degli aventi economicamente diritto. Quest'ultimo aspetto non è necessario ai fini dell'adempimento degli obblighi di diligenza dell'intermediario finanziario (cfr. art. 27 LRD) e violerebbe la **sfera privata dell'avente economicamente diritto**.

Lenz & Staehelin, alla luce della portata e dei potenziali rischi di un accesso non autorizzato al registro per la trasparenza, ritiene opportuno valutare se l'attuazione del diritto di consultazione di cui all'articolo 27 TJPG debba essere integrata da un **meccanismo di autorizzazione preliminare**. L'articolo 25 potrebbe essere modificato in modo tale da legare l'accesso al registro per la trasparenza per gli intermediari finanziari e i consulenti soggetti alla LRD a **misure organizzative preliminari**, quali ad esempio l'esistenza di adeguate direttive e procedure interne per l'accesso al registro e le sue limitazioni, come pure di meccanismi di verifica del ricorso conforme al diritto di consultazione

SATC e STEP propongono di integrare l'articolo 25 affinché il diritto d'accesso venga concesso solo **previo controllo dell'autorità e approvazione delle persone**. Inoltre, l'articolo 25 dovrebbe essere completato in modo tale che il diritto d'accesso sia concesso **solo a persone domiciliate in Svizzera**. Infine, nell'integrazione EasyGov dovrebbe essere creata un'interfaccia API per **notifiche di massa** («bulk upload»), che consenta di trattare in modo efficiente segnalazioni relative a più mandanti.

SPA rileva che, con l'impiego di un'interfaccia API, nella pratica si giungerà a **consultazioni e segnalazioni automatiche da parte di un sistema**. È quindi discutibile se il capoverso 6, determinante per l'utilizzo di un'interfaccia elettronica, tenga adeguatamente conto di tale circostanza o sia adatto a tal fine (poiché spesso confronti e segnalazioni di differenze non sono attivati manualmente dai collaboratori, ma tramite processi automatizzati). Il capoverso 6 dovrebbe essere riesaminato alla luce di questo aspetto.

VPAG e STEP ritengono indispensabile che anche un consulente che opera individualmente possa avere accesso al registro per la trasparenza. Il requisito secondo cui **si debbano registrare due collaboratori deve essere modificato**. Inoltre, anche studi legali non iscritti nel registro di commercio fungono da consulenti. Il requisito secondo cui almeno uno dei collaboratori deve essere iscritto nel registro di commercio come persona autorizzata a firmare non è attuabile per gli studi legali. Si deve quindi **rinunciare al requisito dell'iscrizione nel registro di commercio**.

GCO vede inoltre problemi quando i collaboratori dispongono della **firma collettiva a due**, situazione frequente presso gli intermediari finanziari. È necessario chiarire se in tal caso entrambi i collaboratori con diritto di firma collettiva debbano essere registrati, poiché sono

autorizzati a rappresentare l'intermediario finanziario congiuntamente e non individualmente. Diversamente, sussiste il rischio giuridico che l'intermediario finanziario possa contestare la **validità della segnalazione** qualora un collaboratore con firma collettiva a due l'abbia firmata da solo invece che congiuntamente.

Art. 26 OTPG (Verbalizzazione)

Usam e SPA contestano diverse incertezze in merito alla verbalizzazione automatica degli accessi al registro. Nel caso di intermediari finanziari che utilizzano **processi automatizzati**, non esiste una «persona che consulta». Occorre quindi chiarire come interpretare tale requisito in caso di accessi automatizzati. Inoltre, il concetto di «tipo di accesso» resta poco chiaro, poiché sembra includere non solo le consultazioni, ma anche le segnalazioni di divergenze e le risposte del registro. La parola «accesso» appare in questo contesto fuorviante (poiché sembra contemplare anche gli annunci del registro per la trasparenza). Tali imprecisioni terminologiche devono essere corrette (soprattutto perché le stesse questioni si pongono all'art. 27 OTPG).

Per **GCO**, l'accesso ai verbali è un punto particolarmente sensibile. L'accesso al registro da parte degli intermediari finanziari deve rimanere, nell'ambito del loro approccio basato sui rischi, a loro esclusiva discrezione, garantendo lo stesso grado di anonimato previsto per il registro di commercio. Di conseguenza, l'articolo 26 deve essere integrato con un capoverso per cui **solo l'autorità competente per la tenuta del registro della trasparenza ha accesso ai verbali**.

Homburger critica che il disegno della LTPG prevedeva originariamente anche la verbalizzazione degli **accessi dei consulenti** ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3^{bis} e 3^{ter} LRD, respinta espressamente dal Parlamento. Pertanto, l'articolo 26 non dispone di una base legale e si oppone alla volontà del legislatore. Inoltre, una verbalizzazione completa e non anonima degli accessi dei consulenti **violerebbe il segreto professionale**. Ciò andrebbe adeguato di conseguenza.

Art. 27 OTPG (Conformità agli scopi delle consultazioni)

Economiesuisse, EXPERTsuisse, FSA, FSN, OAD ASA, OAD FSA/FSN, OAD FIDUCIARI | SUISSE, FIDUCIARI | SUISSE, SwissAccounting, HIVBE, VbN e ANG rilevano l'indispensabilità di una verbalizzazione giuridicamente certa e praticabile delle consultazioni del registro. Il controllo degli accessi previsto può rendere necessarie spiegazioni relative a singole consultazioni, tenendo conto che le informazioni sono soggette a segreto professionale. In assenza della riserva del segreto professionale si crea un'incertezza giuridica che può compromettere il corretto utilizzo del registro. Per tutti i processi di comunicazione previsti tra le autorità del registro e i consulenti, la riserva del segreto professionale deve pertanto essere espressamente sancita.

Homburger critica che, oltre alla verbalizzazione, anche l'analisi degli accessi al registro per la trasparenza da parte dell'autorità di controllo e dei consulenti **non poggia su alcuna base legale**, tanto più che ciò comporterebbe una violazione del segreto professionale. Ciò non potrebbe essere introdotto a livello di ordinanza.

Usam rileva che tale disposizione, in combinazione con l'assenza di un meccanismo di controllo *ex post*, potrebbe portare a un abuso o a interpretazioni arbitrarie da parte delle autorità. Per ovviare a ciò sarebbero necessari **criteri oggettivi** sulla base dei quali distinguere tra accessi legittimi e abusi. È inoltre necessario un meccanismo di controllo indipendente per verificare la conformità degli accessi.

ASB e GCO spiegano che la disposizione lascerebbe in sospeso secondo quali **criteri debba avvenire la valutazione**, cosa debba essere considerato consultazione non conforme agli scopi non conforme allo scopo e quali criteri qualitativi e/o quantitativi contraddistinguano una richiesta inusuale. Una maggiore trasparenza dei criteri e delle linee guida aiuterebbe gli intermediari finanziari a strutturare in modo affidabile e conforme alla legge l'utilizzo delle interfacce, senza dover temere limitazioni impreviste. I concetti vanno pertanto precisati e illustrati con l'ausilio di esempi.

SATC e STEP accolgono con favore il fatto che i dati contenuti nel registro per la trasparenza siano confidenziali, quindi riservati a una cerchia ristretta di autorità e specialisti. Ciò trova conferma nell'articolo 10 lettera g nORC. Tra gli specialisti che hanno accesso a questi dati rientra tuttavia anche la **nuova categoria dei consulenti**. L'estensione della cerchia di persone che possono ottenere l'accesso a dati confidenziali richiede un'analisi e un controllo rigorosi delle informazioni consultate. L'articolo 27 capoverso 2 OTPG prevede misure di protezione in caso di abuso, tuttavia i provvedimenti restano vaghi. La quantità di dati raccolti nel registro per la trasparenza cela un rischio manifesto di spionaggio economico, la cui realizzazione arrecherebbe un ingente danno per la piazza finanziaria svizzera. Per questo motivo, le informazioni messe a disposizione degli intermediari finanziari e dei consulenti devono **limitarsi ai loro clienti**. Sarebbe inoltre necessario prevedere una possibilità di trasmissione delle informazioni del registro per la trasparenza agli intermediari finanziari e ai consulenti **su richiesta**, riservando all'autorità il diritto di chiedere una giustificazione dell'interesse giuridico legato alla richiesta. Occorre inoltre assicurare che la consultazione **chiarisca lo scopo della stessa**, al fine di consentire un controllo a posteriori. La procedura dovrebbe includere altresì conferme da parte della persona che consulta sulla **legittimità della consultazione** e sull'**utilizzo dei dati**.

Art. 28 OTPG (Estratto completo del registro)

OW e ZH preferirebbero che – come nel rapporto esplicativo – si parlasse di informazioni precedentemente iscritte e che si elimini dal testo dell'ordinanza l'espressione «se necessario»: «h. le informazioni cancellate sull'ente giuridico interessato come pure la data delle modifiche».

ZG chiede di chiarire che l'accesso previsto all'articolo 26 capoverso 1 lettera a LTPG da parte delle autorità penali debba contemplare **tutti i dati presenti nel registro per la trasparenza**, incluse le informazioni cancellate come pure tutte le informazioni ai sensi dell'articolo 38 OTPG. Inoltre, l'accesso non dovrebbe essere limitato dalla definizione di estratto completo del registro secondo l'articolo 28 OTPG. In particolare, andrebbe disciplinato esplicitamente che **l'accesso online delle autorità contempli dati più ampi** rispetto all'estratto del registro per privati, oppure occorrerebbe stabilire chiaramente che l'articolo 28 OTPG disciplina esclusivamente l'estratto del registro destinato ai privati.

Economiesuisse, EXPERTsuisse, FSA, FSN, OAD ASA, OAD FSA/FSN, OAD FIDUCIARI | SUISSE, FIDUCIARI | SUISSE, SwissAccounting, ASA e HIVBE rilevano che l'articolo 28 OTPG lascia aperto in quali casi le autorità, conformemente all'articolo 26 capoverso 3 LTPG, possono ottenere un estratto completo del registro **comprensivo dei dati cancellati**. L'assenza di tale precisazione crea incertezza giuridica e dovrebbe essere disciplinata chiaramente nell'ordinanza.

GCO sottolinea che già l'informazione relativa all'avvenuta annotazione della segnalazione da parte di un intermediario finanziario e la comunicazione del contenuto della stessa annotazione costituisce una **violazione del segreto bancario**. Si propone pertanto di integrare l'articolo 28

con un capoverso per cui l'estratto completo **non include le informazioni di cui alla lettera f**. Solo le autorità hanno accesso a dette informazioni.

ASB, economiesuisse, EXPERTsuisse, FSA, FSN, OAD ASA, OAD FSA/FSN, OAD FIDUCIARI | SUISSE, FIDUCIARI | SUISSE, SwissAccounting, HIVBE e ABG criticano che nel messaggio concernente la LTPG (pag. 120) è espressamente indicato che l'obbligo degli intermediari finanziari e dei consulenti di identificare l'avente economicamente diritto rimane immutato, ma può essere agevolato dalla consultazione del registro per la trasparenza. Inoltre, si precisa che le informazioni del registro per la trasparenza possono essere utilizzate per l'identificazione formale e che l'intermediario finanziario, a determinate condizioni, può non compilare il formulario K della CDB 20. Ciò è in linea con l'articolo 23 capoverso 2 LTPG, secondo cui gli intermediari finanziari possono fare affidamento sulle iscrizioni riportate nel registro, se dall'esame in ambito del diritto sul riciclaggio di denaro, svolto con la diligenza richiesta dalle circostanze, non emerge alcuna anomalia. Alla luce di questo, l'affermazione del rapporto esplicativo secondo la quale gli estratti del registro non possono sostituire i formulari previsti dalla CDB non è comprensibile. Rientra nelle competenze di ASB, quale autrice della CDB, stabilire in quale forma e con quali strumenti debba avvenire l'identificazione dell'avente economicamente diritto presso le persone giuridiche attive sul piano operativo e le società di persone. Ciò necessita di un chiarimento.

Art. 29 OTPG (Estratto parziale)

GCO propone di stralciare la lettera b. Per ragioni di segreto bancario, tali informazioni dovrebbero essere riservate **soltanto alle autorità competenti**.

Homburger rileva che, con il rinvio all'articolo 28 lettera h, ogni estratto parziale includerebbe anche le informazioni cancellate relative a un ente giuridico. Sarebbe quindi opportuno che gli enti giuridici registrati nel registro per la trasparenza possano richiedere un estratto parziale contenente **soltanto le informazioni aggiornate** e non anche i dati cancellati.

Art. 30 OTPG (Attestato di iscrizione al registro per la trasparenza)

ASB chiede se non sarebbe opportuno che gli attestati di iscrizione, oltre alle informazioni di cui all'articolo 28 lettere a–c e g OTPG, **includessero anche le informazioni effettivamente iscritte**. Diversamente, la società dovrebbe consultare il registro o richiedere un estratto separato per controllare la correttezza dell'iscrizione. Ciò comporta il rischio che eventuali errori di iscrizione risultino meno individuabili.

Sezione 8: Segnalazione di differenze

Osservazioni generali sulla sezione 8

ASB e ABG rilevano che **la diversa forma dei controlli** tra le disposizioni vigenti della LRD e la LTPG può generare nodi complessi nella pratica. È pertanto inevitabile che vi siano differenze tra le informazioni documentate dagli intermediari finanziari e le iscrizioni nel registro per la trasparenza. Tali divergenze non sono necessariamente indice di informazioni errate o incomplete del cliente nel registro, né di una violazione dell'obbligo da parte dell'intermediario finanziario. L'OTPG dovrebbe contemplare tali configurazioni e **rifletterle adeguatamente** nella definizione delle disposizioni relative alla segnalazione delle differenze.

Un'eventuale segnalazione di differenze non implica che gli intermediari finanziari dubitino dell'identificazione dell'avente economicamente diritto. Tale segnalazione poggia piuttosto sull'ipotesi che le informazioni raccolte nell'ambito degli obblighi di diligenza previsti dal diritto in materia di riciclaggio di denaro siano corrette e serve esclusivamente al rispetto dell'obbligo

legale di segnalare una differenza. Di conseguenza, una segnalazione di differenze non influisce **né sull'instaurazione di una relazione d'affari né sulle relazioni in essere** con clienti.

Art. 32 OTPG (Contenuto della segnalazione di differenze)

Usam, SPA e GCO ritengono irrealistico il **termine** di 30 giorni per la segnalazione di differenze, poiché le verifiche interne, gli accertamenti con i clienti e le modifiche dei sistemi spesso richiedono diverse settimane. Pertanto, tale termine dovrebbe iniziare a decorrere solo **dopo il completamento delle verifiche interne e la conferma della differenza**, e non già alla sua constatazione, il che andrebbe chiarito di conseguenza.

Usam propone di precisare il capoverso 3 in modo che una segnalazione di una differenza constatata **non presuma la correttezza dei dati**, poiché un intermediario finanziario non dispone sempre di informazioni corrette. Inoltre, non è prevista alcuna motivazione specifica per i casi in cui un'impresa **non sia iscritta nel registro**, aspetto che andrebbe risolto con una categoria corrispondente.

ASB e SPA ritengono utili i seguenti chiarimenti.

Cpv. 1 lett. b: chiarire cosa si intenda per autore della segnalazione. In tal modo, solo **l'intermediario finanziario può essere considerato autore della segnalazione** e non la persona fisica che agisce per suo conto, poiché non è chiaro quale utilità avrebbero tali informazioni sulle persone fisiche. Come già menzionato in relazione all'articolo 23 OTPG, una tale precisazione contribuirebbe alla certezza del diritto.

Cpv. 3: il tenore presuppone **implicitamente che gli intermediari finanziari dispongano sempre delle informazioni effettivamente corrette**. Ciò potrebbe non valere per tutte le configurazioni. Gli intermediari finanziari segnalano quando esiste una differenza rispetto alle informazioni in loro possesso, senza giudicare quali informazioni siano oggettivamente pertinenti. Una formulazione basata sulle informazioni fornite all'autore della segnalazione rappresenterebbe meglio le dinamiche effettive nella prassi. Per la lettera a ciò potrebbe essere formulato come segue: «*Uno o più aventi economicamente diritto indicati all'autore della segnalazione non sono iscritti*».

Cpv. 3 lett. d: l'articolo 6 capoverso 2 OTPG non chiede agli intermediari finanziari di rilevare **l'estensione del controllo**. In relazione al capoverso 3 va inoltre sottolineato che per gli intermediari finanziari sono possibili solo determinati confronti. Queste condizioni quadro dovrebbero essere adeguatamente contemplate nella **definizione delle eccezioni** all'obbligo di segnalazione delle differenze.

Cpv. 3 lett. g: **gli enti giuridici esteri** potrebbero non essere (ancora) iscritti nel registro per la trasparenza, ad esempio se non compaiono nel registro di commercio svizzero o non rispettano l'obbligo di iscrizione. Per tali configurazioni non è chiaro come gli intermediari finanziari debbano giustificare le segnalazioni. Sarebbe necessario creare una **categoria di motivazione specifica**.

CP lamenta il **carattere dettagliato** delle informazioni che una segnalazione di differenza deve riportare (data, autore, informazioni sulla persona giuridica coinvolta, informazioni del registro rispetto alle quali si segnala la differenza, motivazione, ecc.). D'altra parte, **la tipologia e l'entità** delle differenze dovrebbero **essere definite con maggior precisione e delimitate in modo oggettivo** (identità, Paese di domicilio, quota di partecipazione), escludendo differenze

marginali, irrilevanti o insignificanti. Ciò ridurrebbe formalmente i compiti degli intermediari finanziari (risparmio in termini di tempo e costi), pur aumentando significativamente la loro efficienza.

Art. 33 OTPG (Eccezioni all'obbligo di segnalazione delle differenze)

Economiesuisse, EXPERTsuisse, FSA, FSN, OAD ASA, OAD FSA/FSN, OAD FIDUCIARI | SUISSE, FIDUCIARI | SUISSE, SwissAccounting, HIVBE, VbN, ANG ed Eurospider richiedono precisazioni sostanziali per evitare inutili segnalazioni di differenze e incertezze giuridiche. Le eccezioni esistenti sono troppo restrittive e non contemplano situazioni importanti, come discrepanze dovute a diverse definizioni legali o informazioni obsolete presso l'intermediario finanziario. Inoltre, occorre chiarire che differenze minori non sottostanno all'obbligo di segnalazione.

ASB, ZH, SATC, STEP, VbN e ANG ritengono necessarie le seguenti **precisazioni** per agevolare l'applicazione di tale disposizione:

lett. a: necessario chiarimento sull'entità delle informazioni contemplate sugli aventi economicamente diritto di **società di domicilio**. Per i **trust** applicabile solo in misura limitata, poiché secondo l'articolo 15 LTPG le informazioni secondo il modulo T sono pienamente soggette a obbligo di segnalazione.

lett. a: le **eccezioni menzionate nel messaggio concernente la LTPG** – divergenze dovute a differenti definizioni legali; informazioni obsolete presso l'intermediario finanziario – devono essere altrettanto considerate, altrimenti non è possibile contemplare adeguatamente configurazioni rilevanti per la pratica, generando un numero elevato di segnalazioni irrilevanti.

lett. b: **precisazione di cosa si intenda per divergenze minori**, poiché non è chiaro se una divergenza implichi dubbi sulla correttezza delle informazioni del registro. Esempi pratici per cui non è necessaria la segnalazione agevolerebbero l'applicazione dell'articolo 33 e contribuirebbero a un'attuazione uniforme.

lett. c: gli intermediari finanziari documentano gli aventi economicamente diritto, ma non registrano spesso i **livelli intermedi della catena di controllo** per mancanza di un obbligo previsto dal diritto in materia di riciclaggio di denaro. Un obbligo di confrontare tutte le entità intermedie e, in caso di divergenze, di segnalare le differenze non è in linea con gli obblighi di diligenza vigenti. La lettera c **non** obbliga gli intermediari finanziari a segnalare differenze relative a persone o enti interposti nella catena di controllo. Per gli intermediari finanziari, l'obbligo di segnalazione deve limitarsi esclusivamente agli aventi economicamente diritto ai sensi dell'articolo 4 LTPG.

ASB, ZH, SATC e SPA vogliono evitare, in relazione all'articolo 54 LTPG, che gli intermediari finanziari, in contraddizione con il sistema, siano di fatto responsabili di verificare se le società rispettano i loro **obblighi di iscrizione legali**. Inoltre, non dovrebbero sorgere obblighi per gli intermediari finanziari relativamente all'**aggiornamento delle iscrizioni** nel registro per la trasparenza, poiché non possono sapere se l'ente giuridico ha già comunicato una tale modifica. Pertanto, sarebbe opportuno modificare la lettera d in modo che agli intermediari finanziari **non incomba l'obbligo di segnalare una differenza** nei casi in cui un'iscrizione non sia ancora avvenuta o un aggiornamento sia in sospeso. Ciò impedisce che enti giuridici non iscritti o informazioni aggiornate tardivamente vengano segnalate indirettamente alle autorità tramite gli intermediari finanziari, contravvenendo allo scopo della disposizione. Rimane inoltre da chiarire se, quando nel registro esiste già una nota, sia necessario effettuare nuovamente una segnalazione di differenza per la medesima questione.

Usam e SPA rilevano che la lettera d **solleva inoltre questioni pratiche complesse**, per esempio se un intermediario finanziario constata una differenza e avvia accertamenti con il cliente, mentre un altro intermediario ha già segnalato una differenza simile per la stessa impresa (con il termine per la correzione già scaduto). Non è chiaro se il primo intermediario

debba attendere la conclusione dei propri accertamenti o segnalare immediatamente la differenza a causa del termine scaduto nell'altro procedimento. Di conseguenza, è necessario un chiarimento su questa situazione e una precisazione dell'inizio del termine di 30 giorni previsto dall'articolo 30 capoverso 2 LTPG.

ABPS rileva che le eccezioni previste non sollevano gli intermediari finanziari dall'obbligo di giustificare e documentare accuratamente il ricorso a una di queste eccezioni. Per sottrarsi da tale compito, gli intermediari finanziari potrebbero essere indotti a segnalare tutte le **divergenze rilevate senza una valutazione caso per caso**. Ciò avrebbe esattamente l'effetto contrario, mancando l'obiettivo di ridurre il numero di segnalazioni.

Osservazioni sugli esempi riportati nel rapporto esplicativo

ASB rileva incoerenze negli esempi.

L'esempio 1.4 andrebbe precisato o integrato. Se non è possibile identificare un avente economicamente diritto, è coerente segnalare una persona informata dei fatti, poiché mancano le informazioni necessarie. Se invece a mancare è solo la verifica dell'identità, i dati (non verificati) dell'avente economicamente diritto sono in linea di principio disponibili e possono essere trasmessi al registro. In tali casi, è ragionevole iscrivere l'avente economicamente diritto e includere la persona informata dei fatti soltanto come integrazione.

L'esempio 2.2 non è completo o sembra errato. La persona 6 detiene indirettamente, in base alla rappresentazione, il 30 per cento, oltre al 10 per cento direttamente, il che corrisponde a una partecipazione totale del 40 per cento. Nell'esempio riportato ciò non influisce sul risultato dell'annuncio esposto, ma sarebbe rilevante qualora si superasse la soglia del 50 per cento.

Sezione 9: Controllo ed esecuzione

Osservazioni generali sulla sezione 9

PS, Public Eye e Transparency contestano che la sezione 9 dell'ordinanza non soddisferebbe i requisiti di legge. Mancano nello specifico regole chiare sull'attuazione dell'articolo 33 capoverso 3 LTPG, secondo cui l'autorità che tiene il registro deve verificare che gli enti giuridici soggetti agli obblighi di annuncio abbiano ottemperato ai propri obblighi legali. L'ordinanza non chiarisce come effettuare in concreto tale verifica e quali siano i requisiti minimi in termini di estensione e intensità. Senza tali chiarimenti, si corre il rischio che i controlli avvengano solo in modo puntuale o insufficiente e che le violazioni degli obblighi di annuncio restino impunte. **Un controllo sulla completezza è centrale per l'utilità del registro.** L'ordinanza dovrebbe pertanto disciplinare quando effettuare tale controllo per la prima volta e con quale frequenza ripeterlo.

ABPS segnala che l'istituzione di un'**autorità di controllo** per il registro, assolta dalla Segreteria generale del DFF (SG-DFF), comporta che quest'ultima agisca anche come autorità di perseguimento penale e giudiziaria in caso di violazioni degli obblighi di annuncio o di collaborazione. Inoltre, la SG-DFF avrebbe accesso a tutti i dati relativi a migrazione, asilo e polizia e potrebbe comunicare con l'Ufficio di comunicazione (cfr. il nuovo art. 14 lett. e OURD). Il rapporto esplicativo (pag. 34–35) giustifica la portata di tali diritti di accesso con la tipologia delle attività dell'autorità di controllo, paragonabile a quella dell'Ufficio di comunicazione. Tuttavia, la centralizzazione prevista di un tale volume di dati nella SG-DFF solleva la questione della rilevanza ai fini dell'obiettivo perseguito, ossia la verifica della qualità dei dati del registro per la trasparenza.

Art. 36 OTPG (Procedura di iscrizione e controllo da parte dell'autorità che tiene il registro)

TI propone di integrare il capoverso 3 precisando che «i professionisti e gli enti giuridici che hanno trasmesso le informazioni restano vincolati ai propri **obblighi professionali di conservazione dei documenti**», per evitare un conflitto con l'obbligo di conservazione decennale dei documenti.

Art. 38 OTPG (Annotazione)

Usam, SPA e GCO rilevano che anche questa disposizione potrebbe rappresentare una violazione del segreto bancario o delle norme sulla protezione dei dati, se si rende pubblica l'identità dell'intermediario finanziario che segnala una differenza. Per evitare tale rischio, si propone di **rendere anonime le annotazioni** o di **limitarne l'accesso alle autorità competenti**, senza che terzi possano consultarle. Inoltre, il capoverso 2 lettera e menziona il «numero d'identificazione dell'ente giuridico interessato», senza precisare se si tratti del numero IDI svizzero o di un numero estero equivalente, aspetto che necessita di chiarimento.

ASB e SPA pongono la questione generale se l'ente giuridico interessato sia informato di **un'annotazione presente nel registro** e se gli intermediari finanziari possano eventualmente informare i propri clienti di annotazioni già presenti di altri istituti. Un chiarimento in tal senso contribuirebbe alla certezza del diritto.

Art. 39 OTPG (Richiesta di cancellazione di un'annotazione)

GCO ritiene che né l'ente giuridico né l'avente economicamente diritto debbano essere a conoscenza dell'esistenza o del contenuto di un'annotazione. La valutazione della rilevanza di un'annotazione e la decisione sulla sua cancellazione spettano esclusivamente **all'autorità di controllo**, se del caso previa consultazione dell'ente giuridico e della persona la cui segnalazione della differenza ha dato origine all'annotazione.

Art. 40 OTPG (Categorie di rischio)

Economiesuisse, EXPERTsuisse, FSA, FSN, OAD ASA, OAD FSA/FSN, OAD FIDUCIARI | SUISSE, FIDUCIARI | SUISSE, SwissAccounting, ASB, HIVBE, VbN e ANG ritengono imprescindibile chiarire che la categorizzazione del rischio serve esclusivamente a fini di registrazione e per scopi interni alle autorità. Non ha ripercussioni esterne e, in particolare, non fa parte delle consultazioni del registro da parte di intermediari finanziari o consulenti. Inoltre, va verificato se l'introduzione di quattro categorie di rischio sia necessaria oppure se sia preferibile un allineamento alle categorie comunemente previste dalla LRD (basso, medio, alto) per ragioni di coerenza e di comprensibilità. Infine, occorre chiarire espressamente la liceità in termini di protezione dei dati e la portata dell'accesso alle informazioni da parte delle autorità.

Transparency accoglie con favore la precisazione delle categorie di rischio, che consentono un controllo mirato, efficiente ed efficace degli enti giuridici in base al rischio di abuso. In tale contesto, si raccomanda di includere le **società di domicilio** nell'elenco non esaustivo degli indicatori rilevanti per la categorizzazione in funzione dei rischi degli enti giuridici. Le società di domicilio, così come i trust, comportano rischi particolarmente elevati nel settore del riciclaggio di denaro. La loro presenza in una catena di controllo dovrebbe pertanto aumentare la probabilità di un controllo da parte dell'autorità competente.

SATC, STEP, UniL-CEDIDAC e Homburger richiedono la **pubblicazione dei criteri di rischio** come pure una procedura per consultare la classificazione del rischio, poiché non è chiaro perché un ente giuridico dovrebbe essere ostacolato nell'adeguarsi volontariamente alle

normative. Inoltre, si dovrebbe prevedere un rimedio giuridico nel caso in cui una categorizzazione risultasse stigmatizzante.

Art. 41 OTPG (Esame preliminare e procedura di controllo da parte dell'autorità di controllo)

PS, Public Eye e Transparency lamentano che l'ordinanza – contrariamente all'articolo 35 LTPG – menziona solo il controllo in funzione dei rischi, senza disciplinare espressamente i controlli **a campione**. Ciò è problematico, poiché non si prevede alcuna verifica completa sistematica di tutti gli annunci e controlli a campione rappresentano uno strumento indispensabile per rilevare sistematicamente anche i casi privi di rischi evidenti e per rafforzare l'effetto generale preventivo del registro.

Sezione 10: Emolumenti

Art. 44 OTPG (Emolumenti)

AR, BE, BS, GL, GR, NW, SO, SZ, TG, TI, ZG, ZH e l'UDC constano che gli uffici cantonali del registro di commercio svolgono un ruolo importantissimo nell'ambito della procedura di annuncio e, dunque, devono sostenere costantemente ingenti oneri in termini di personale, tecnici e organizzativi. È pertanto necessario che, nell'ambito della riscossione degli emolumenti prevista all'articolo 44 OTPG, gli uffici cantonali del registro di commercio siano adeguatamente **remunerati** per le ripercussioni finanziarie legate alla tenuta di un registro federale. Solo una tale remunerazione è conforme al principio dell'equivalenza fiscale (art. 43a della Costituzione federale). Per motivi di praticabilità e di trasparenza, nello specifico sarebbe opportuno prevedere una partecipazione percentuale dei Cantoni (o degli uffici cantonali del registro di commercio) ai proventi da emolumenti generati dal registro federale per la trasparenza.

TI e ZH chiedono, in questo contesto, una **revisione** dell'ordinanza sugli emolumenti in materia di registro di commercio (OEmol-RC), al fine di poter compensare l'onere connesso all'attuazione della LTPG.

BE e ZG, invece, ritengono che le autorità cantonali del registro di commercio possano, sulla base dell'OEmol-RC, riscuotere **un'indennità per l'onere** sostenuto in relazione agli annunci tramite il registro di commercio. L'articolo 44 andrebbe completato con una precisazione corrispondente.

SwissHoldings chiarisce che i costi per i quali le imprese non ricevono alcuna controprestazione non devono essere sostenuti dalle stesse. Secondo l'ordinanza generale dell'8 settembre 2004 sugli emolumenti (OgeEm), **per le prestazioni devono essere corrisposti degli emolumenti**. Poiché in questo caso non vengono forniti servizi, le imprese non devono quindi pagare alcun emolumento. Esse non sono responsabili della creazione di un sistema informatico e sono pertanto esenti da qualsiasi obbligo di partecipare alla costruzione o al finanziamento di questa piattaforma. Nell'ordinanza si dovrebbe quindi chiarire che il trasferimento dei dati dell'interfaccia dal registro di commercio al nuovo registro per la trasparenza, l'iscrizione di nuovi dati e la modifica dei dati del registro per la trasparenza **non costituiscono prestazioni** ai sensi dell'OgeEm.

VPAG sostiene che ogni persona giuridica registrata debba avere la possibilità di ottenere **gratuitamente un estratto relativo a sé stessa**, in particolare per poter controllare che le iscrizioni siano aggiornate. Gli estratti non autenticati del registro di commercio sono disponibili gratuitamente su Zefix. Ciò deve valere anche per l'estratto del registro per la trasparenza per

la società stessa. L'argomentazione o il confronto riportati nel rapporto esplicativo relativo all'articolo 44 capoverso 4 non sarebbe corretto.

Sezione 11: Disposizioni finali

Osservazioni concernenti l'entrata in vigore

ASA osserva che il registro per la trasparenza rappresenterebbe uno strumento completamente nuovo e giustificerebbe nuovi obblighi sanzionati penalmente per le imprese (cfr. art. 43 e 44 LTPG). Attualmente riguarderebbe circa **644 000 imprese**. L'introduzione del registro richiederebbe pertanto un **periodo di adeguamento consono**. Nella definizione del termine di entrata in vigore occorrerebbe prevedere una scadenza realistica per l'attuazione. Per garantire un'implementazione corretta e conforme nelle imprese, sarebbe imperativamente necessario un periodo di **almeno dodici mesi** a partire dalla pubblicazione della versione definitiva dell'ordinanza.

Altre richieste

Per quanto riguarda le **particolari forme societarie**, **ASG** critica l'assenza dei necessari chiarimenti in merito alle disposizioni di legge. Ciò riguarderebbe in particolare il calcolo delle quote di capitale e dei diritti di voto soggetti a comunicazione nelle società in accomandita per azioni e nelle SAcCol.

SUVA osserva di essere soggetta all'**obbligo del segreto** conformemente all'articolo 33 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA). Ciò darebbe adito a un dilemma giuridico, poiché l'obbligo del segreto impedisce la **segnalazione di iscrizioni errate nel registro per la trasparenza conformemente all'articolo 31 LTPG**. Questo problema andrebbe affrontato con urgenza per eliminare l'incertezza giuridica che comporta.

SPA rileva che non è disciplinato se, all'entrata in vigore della LTPG e dell'OTPG, gli intermediari finanziari **debbano confrontare l'intero portafoglio clienti con il registro per la trasparenza**. L'OTPG e il rapporto esplicativo prevedono che le differenze vadano segnalate quando riscontrate. **Pertanto, non sussiste alcun obbligo**, all'entrata in vigore della LTPG, di confrontare attivamente tutte le relazioni clienti esistenti con il registro per la trasparenza.

SATC e STEP sarebbero favorevoli se, a livello di consulenza, si ponesse l'accento sulle **misure di riduzione dei rischi**. Per contrastare la potenziale fuga di capitali, si raccomanda l'elaborazione di **materiale informativo** che sottolinei come la Svizzera, con questi disciplinamenti, sia conforme agli standard internazionali e che requisiti comparabili siano presenti in tutti i centri finanziari di rilievo. I requisiti di trasparenza dovrebbero essere configurati come un elemento di certezza giuridica.

Forum PMI chiede che, prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni, alle PMI siano messi a disposizione **ausili all'attuazione** dettagliati, come per esempio FAQ, raccolte di esempi, supporto da parte del personale del registro per la trasparenza (sportelli telefonici) e seminari web. Inoltre, dovrebbero essere organizzate campagne informative in collaborazione con le organizzazioni mantello dell'economia e le associazioni dei settori particolarmente interessati.

ZH ed Eurospider sottolineano che la corretta registrazione degli aventi economicamente diritto è impegnativa, per cui molte imprese **necessiteranno di supporto**. Le autorità del registro di commercio non sono né competenti né dotate delle risorse necessarie a tal fine. Vi

sarebbe pertanto necessità di reperibilità telefonica delle **autorità responsabili del registro per la trasparenza**, poiché sono prevedibili richieste di chiarimento tecniche.

Anche l'**UDC** esige che l'amministrazione operi nei confronti delle PMI come un **fornitore di servizi per l'economia** e le supporti nella corretta individuazione degli aventi economicamente diritto nell'ambito di un obbligo di consulenza.

Swiss Startup chiede **misure accompagnatorie di informazione** sotto forma di una guida ufficiale per l'attuazione pratica della LTPG e dell'OTPG, nonché **un'applicazione proporzionale del regime sanzionatorio**, in particolare in caso di interpretazione in buona fede da parte delle imprese.

4.2 Pareri specifici del settore LegalTech riguardanti aspetti tecnici del registro per la trasparenza

DIDAS constata che l'OTPG, oltre al suo scopo di esecuzione diretto, getta una base fondamentale per la rappresentazione digitale di relazioni giuridiche organizzative. Il modo in cui sono disciplinati gli obblighi di annuncio, la tenuta del registro, le possibilità di accesso e i meccanismi di controllo ha effetti strutturali sul margine d'azione digitale delle organizzazioni e sull'efficienza delle procedure amministrative. L'OTPG non dovrebbe quindi essere letta in maniera isolata, ma nel **contesto della strategia digitale di amministrazione della Confederazione**. Con la **strategia dell'Amministrazione digitale Svizzera**, la Confederazione si è esplicitamente impegnata a favore dei principi «digital first», «digital only», «once only», interoperabilità nonché protezione dei dati personali sin dalla progettazione tecnica e per impostazione predefinita a misura di utente. Questi principi mirano a evitare rilevamenti ridondanti di dati, interruzioni nei flussi informativi e soluzioni isolate, costruendo sistematicamente prestazioni statali su infrastrutture digitali pubbliche riutilizzabili. Ciò non è disciplinato in modo sufficientemente chiaro nell'OTPG. In particolare, il **potenziale delle infrastrutture di fiducia statali esistenti**, in particolare l'infrastruttura di fiducia svizzera SWIYU, non è esplicitamente contemplato tra le basi di attuazione. L'articolo 46 LTPG contiene disposizioni generali sulla protezione dei dati, tuttavia non affronta in modo sistematico l'aspetto della protezione dei dati mediante progettazione tecnica («privacy by design»). Si suggerisce dunque che l'attuazione dell'OTPG sia esplicitamente orientata a queste linee guida strategiche. In particolare quelle indicate di seguito.

La creazione di un'identità elettronica portatile, decentralizzata, che minimizzi i dati per le organizzazioni, basata su principi uniformi, come l'estensione dell'infrastruttura di fiducia e-ID esistente e l'utilizzo di prove digitali (postulato Andrey 25.4717 «Identità elettroniche per le organizzazioni. Un elemento sistemico e orientato al futuro per una digitalizzazione efficace»).

Prove elettroniche come forma di adempimento degli obblighi di annuncio e documentazione (identificazione, annuncio, documentazione e mutazione degli aventi economicamente diritto secondo gli art. 4–10 OTPG).

Il ruolo del registro di commercio e del registro per la trasparenza nel contesto della trasmissione di informazioni sul registro di commercio (art. 11 OTPG), mentre il contenuto, l'effetto e l'utilizzo del registro per la trasparenza sono fissati negli articoli 20–23 OTPG. Le informazioni contenute nel registro per la trasparenza dovrebbero poter costituire la base per prove elettroniche. L'utilizzo di tali prove non modifica il valore giuridico del registro, ma ne aumenta la riutilizzabilità nei processi digitali. Un tale chiarimento attuerebbe in modo coerente la separazione tra l'autorità del registro e l'uso digitale a posteriori.

Accesso, consultazione e minimizzazione dei dati mediante il chiarimento che l'accesso ai dati del registro, laddove possibile, può essere integrato o sostituito dall'utilizzo di prove elettroniche con pubblicazione selettiva. Ciò corrisponde al principio di proporzionalità e riduce la pubblicazione di dati personali allo stretto necessario, senza compromettere le finalità di controllo o di supervisione.

Delega di compiti e ruolo di terzi mediante una rappresentazione organizzativa chiara tecnicamente tracciabile nell'OTPG di questa realtà. Chiarimento che le facoltà delegate devono essere temporanee, chiaramente attribuibili e revocabili in qualsiasi momento. Le prove elettroniche possono assicurare tali deleghe sotto il profilo crittografico, aumentando così la certezza del diritto, la chiarezza delle responsabilità e la capacità di revisione.

Controllo, intervento e inquadramento giuridico mediante modelli a chiave distribuita o multi-firma, («multi-signature or distributed key mechanisms»), che garantiscano che nessun accesso unilaterale sia possibile senza modificare le competenze esistenti.

Compatibilità internazionale e ulteriore sviluppo assicurati mediante un'attuazione dell'OTPG basata su prove elettroniche (p. es. portafogli europei delle imprese, identificativo verificabile della persona giuridica (vLEI) o lavori delle Nazioni Unite nell'ambito del «Global Trust Registry»). Ciò rafforza i registri statali senza comprometterne la sovranità e consente al contempo un utilizzo digitale interoperabile.

Eurospider accoglie positivamente il fatto che la LTPG sia **tecnologicamente neutrale** e che non prescriva quale tecnologia debba sostenere il registro per la trasparenza e i processi a esso correlati. Lo stesso principio dovrebbe valere anche per l'OTPG e la tenuta effettiva del registro. La neutralità tecnologica riconosce l'evoluzione rapida delle tecnologie e crea consapevolmente spazio per un'innovazione responsabile per l'implementazione tecnica del registro per la trasparenza. Tutte le disposizioni dell'OTPG dovrebbero essere valutate in relazione all'ottemperanza del principio della neutralità tecnologica. La LTPG e la D-OTPG dovrebbero essere redatte non solo in modo tecnologicamente neutrale, ma anche **digitalmente trasformativo, innovativo e opportunamente adattabile**. La gestione centrale del registro dovrebbe essere organizzata in modo tale da rispettare non solo i principi generali sovraordinati, ma lasciando nel contempo spazio per l'impiego e l'applicazione di nuove tecnologie. Sulla base dell'**infrastruttura di fiducia della Confederazione** (legge del 20 dicembre 2024 sull'Id-e; FF 2025 20), dovrebbe essere possibile per tutti gli enti giuridici ottenere conferme di annuncio, estratti e altre prove disciplinate per legge secondo l'articolo 9 e seguenti, 28 o 40 LTPG dal registro di commercio o dal registro per la trasparenza sotto forma di **prove digitali emesse crittograficamente e verificabili** «verifiable credentials»). L'apertura tecnologica e la possibilità di utilizzare tali prove rappresentano il passo logico successivo verso la digitalizzazione. Maggiore è il ricorso all'infrastruttura di fiducia della Confederazione, maggiori sono l'ecosistema che ne risulta, la sua accettazione e le opportunità di riutilizzo e di creazione di valore. Non è da escludere che, a seguito di queste prove verificabili, possano emergere **modelli aziendali innovativi e processi più efficienti** sia nel settore pubblico sia privato (p. es. codice LEI; identità elettroniche per organizzazioni; interoperabilità con sistemi esteri). L'adempimento degli obblighi previsti dalla LTPG – compresi gli accertamenti preliminari tramite eID e i processi a posteriori tramite prove digitali – corrisponderebbe pienamente alla strategia Amministrazione digitale Svizzera 2024–2027 e al suo principio di «interoperabilità e riutilizzo multiplo».

GLEIF considera la proposta del Consiglio federale di introdurre un registro centrale degli aventi economicamente diritto come un passo decisivo per incrementare la trasparenza del mercato e rafforzare la vigilanza sul panorama delle imprese svizzero. Considerata l'ampia integrazione della Svizzera nel commercio internazionale e nei mercati finanziari globali, è importante che i

controlli di conformità siano effettuati in modo proporzionato ed efficace. La riduzione di problemi amministrativi inutili, assicurando al contempo l'identificazione e la gestione efficace dei rischi, è centrale per preservare la competitività e l'integrità della piazza finanziaria svizzera. Ciò potrebbe essere ottenuto integrando il registro degli aventi economicamente diritto con **strumenti digitali interoperabili a livello globale** e assicurandone l'uso coerente nei processi di vigilanza. L'interoperabilità tra il registro svizzero degli aventi economicamente diritto e altri registri nazionali e internazionali rilevanti è supportata tramite l'uso di **identificatori riconosciuti a livello globale**. Un identificatore comune può facilitare il legame affidabile di set di dati su sistemi differenti, migliorare la qualità dei dati e supportare la collaborazione transfrontaliera in materia di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, senza necessità di banche dati centrali o ulteriori obblighi di segnalazione per le imprese.

KONSENTO accoglie con favore l'obiettivo della LTPG di rafforzare l'integrità della piazza finanziaria ed economica svizzera e di aumentare la trasparenza sugli aventi economicamente diritto. L'OTPG riveste a tale riguardo un ruolo essenziale come diritto esecutivo della LTPG, poiché concretizza le disposizioni legislative, costituendo così la base per un'applicazione giuridicamente certa e uniforme della LTPG. A causa degli elevati volumi di annunci al registro per la trasparenza, delle scadenze stringenti previste dalla legge e della complessità in parte elevata della determinazione degli aventi economicamente diritto, un'**infrastruttura digitale efficiente per gli annunci** appare **fondamentale** sia dal punto di vista delle imprese interessate sia delle autorità responsabili della tenuta registro e degli uffici cantonali del registro di commercio. Di conseguenza, l'articolo 13 OTPG dovrebbe essere integrato in modo tale che le procedure di annuncio elettroniche secondo l'articolo 22 LTPG non siano limitate esclusivamente alla piattaforma EasyGov, ma che siano ammesse **anche piattaforme elettroniche private**, purché soddisfino i requisiti tecnici stabiliti dalla Confederazione e trasmettano i dati nella qualità, struttura e forma definite dal registro per la trasparenza. Inoltre, le piattaforme elettroniche private per l'upload dei dati dovrebbero avere accesso alle interfacce tecniche come la piattaforma EasyGov, a condizione che gli operatori dimostrino di effettuare gli annunci per conto delle imprese soggette agli obblighi di annuncio. Ciò è conforme sia al tenore sia allo scopo dell'articolo 22 LTPG e alle disposizioni della legge sullo sgravio delle imprese (LSgrl) relative alla neutralità tecnologica.

SLTA osserva che, considerando l'esigenza per gli enti giuridici di effettuare annunci elettronici entro scadenze ristrette, un'**infrastruttura digitale scalabile ed efficiente** sarebbe determinante per avere successo. Essa dovrebbe essere sostenuta dalla **concorrenza** e dall'**innovazione**, anziché essere limitata da una preferenza implicita per un unico modello statale. Laddove la legge sia **tecnologicamente neutrale**, anche l'ordinanza deve riflettere quest'apertura. Un'attuazione che consenta di fatto solo piattaforme statali limita l'accesso al mercato per operatori innovativi e indebolisce l'innovazione, la concorrenza e l'efficienza dell'esecuzione. L'OTPG dovrebbe pertanto **contemplare esplicitamente le piattaforme LegalTech private** e consentire loro di contribuire responsabilmente all'esecuzione. L'OTPG dovrebbe quindi orientarsi a quattro linee guida: (i) reale neutralità tecnologica; (ii) parità di trattamento tra soluzioni statali e private a parità di requisiti di sicurezza, qualità e integrità; (iii) coinvolgimento del settore privato nell'esecuzione; (iv) praticabilità e compatibilità con le PMI. Ciò apre il mercato, promuove la concorrenza e crea maggiori opportunità imprenditoriali lungo l'intera catena di creazione del valore. Concretamente, gli annunci elettronici – compresi quelli iniziali e di modifica come pure le segnalazioni di differenze – possono avvenire anche **tramite piattaforme private**, purché soddisfino i requisiti legali e tecnici. Questo genera un accesso plurale che accelera l'innovazione e consente la scalabilità delle capacità. Le piattaforme private devono ottenere accesso diretto e sicuro via API al registro per la trasparenza, per garantire **processi continui e senza soluzione di continuità**: trasmissione automatizzata dei dati, riscontri strutturati e – per conto delle imprese – accesso alle informazioni del registro. Per le imprese, in particolare le PMI, un mercato aperto e competitivo riduce la complessità e garantisce workflow guidati, controlli di plausibilità e una documentazione affidabile, facilitando

notifiche corrette e puntuali. Ciò **riduce gli oneri nelle operazioni quotidiane e riduce i rischi di responsabilità**. Per le autorità di registro e gli organismi di supervisione, dati di notifica standardizzati e di alta qualità significano meno lavoro di post-elaborazione, processi più chiari e picchi di carico pianificabili. In questo modo l'esecuzione della LTPG diventa più efficiente, uniforme e giuridicamente certa.

Szimfoni sostiene la finalità del registro per la trasparenza di rafforzare l'identificazione degli aventi economicamente diritto e di soddisfare efficacemente gli standard internazionali. Allo stesso tempo, i feedback provenienti da associazioni di treasury e dai rappresentanti di clienti aziendali e banche indicano che la **conservazione centralizzata di dati personali altamente sensibili comporta rischi significativi in termini di accettazione e fiducia**. Ciò può causare ritardi o notifiche incomplete e, nel complesso, una minore disponibilità alla cooperazione. Si propone quindi un'**implementazione tecnologicamente aperta e ibrida**, che mantenga il principio di un registro centrale, ma **conservi le informazioni particolarmente sensibili in forma criptata presso gli enti giuridici o nei loro wallet**. Resta gestita a livello centrale la fascia di fiducia e accesso («identity/access-layer») e una fascia di emittente e trust curato («issuer/trust-layer»), che consente la verifica da parte degli enti autorizzati. In questo modo il registro per la trasparenza può agire come riferimento centrale e hub di accesso senza inutili concentrazioni di dati. Occorre pertanto verificare gli approcci indicati di seguito.

Incorporare esplicitamente l'apertura tecnologica: l'OTPG dovrebbe prevedere esplicitamente che le informazioni particolarmente sensibili non vengano necessariamente conservate in chiaro nel registro, bensì possano essere gestite come prove crittografiche verificabili (p. es. «verifiable KYC credentials») con chiavi di verifica e/o informazioni sull'emittente conservate a livello centrale.

Sezione 6 (Registro per la trasparenza), trasmissione dei dati: l'OTPG dovrebbe contenere una disposizione secondo cui gli annunci secondo gli articoli 9–12 LTPG possano tecnicamente avvenire anche tramite **scambio peer-to-peer (P2P)**, a condizione che (i) le informazioni una volta memorizzate e annunciate nel wallet siano immutabili («immutable»), e (ii) sia garantita tramite la fascia centrale Trust & Access gestita dal DFGP la possibilità di accesso in qualsiasi momento per le autorità e per gli enti autorizzati in caso di approvazione individuale.

Art. 23 OTPG: per identificatori come il numero AVS e altri numeri personali non significanti dovrebbe essere prevista **un'alternativa** (p. es. memorizzazione come token e/o «hash-pointer» criptato o come prova in un wallet), in modo da garantire sia l'identificazione univoca sia il diritto di richiedere l'accesso.

Art. 24–25 OTPG: l'accesso centrale tramite piattaforma e interfaccia dovrebbe essere mantenuto, ma dovrebbe essere previsto anche un **processo di verifica standardizzato** per le prove ibride («credential-request/response»).

Art. 26 OTPG: la **verbalizzazione** dovrebbe essere estesa in modo che anche la tipologia di attributi pubblicati (minimizzazione dei dati) sia trasparente e verificabile tramite audit, senza memorizzare ulteriori dati personali.

Fascia centrale trust/emittente: dovrebbe essere prevista una disposizione secondo cui l'autorità che tiene il registro abbia un **elenco di emittenti autorizzati o qualificati** (p. es. registri di autorità, intermediari finanziari assoggettati alla vigilanza, fornitori di servizi KYC particolarmente qualificati) e definisca **requisiti minimi** in termini di crittografia, gestione delle chiavi, governance e audit.

Fascia centrale «identity/access»: dovrebbe essere prevista una disposizione che consenta **l'accesso tramite approvazione generale o individuale**. Le prime sono tendenzialmente riservate agli enti governativi, mentre quelle individuali si applicano a livello di istituto e/o di impresa nel contesto P2P, purché la persona giuridica entri effettivamente in una relazione d'affari e sia quindi tenuta a fornire informazioni all'intermediario finanziario per tutta la durata del rapporto.

Sperimentazione e introduzione graduale: per la variante ibrida dovrebbero essere previste **possibilità pilota** e **periodi di transizione**, per validare praticamente l'accettazione, i costi e l'interoperabilità tecnica (inclusi ePortal/AGOV/FED-Login).

4.3 Attuazione da parte dei Cantoni

L'introduzione dell'OTPG cela sfide supplementari per tutti i Cantoni. Adeguamenti informatici, formazioni, soluzioni di scanning e la gestione di procedure semplificate generano un **maggiore onere** ingente a livello di personale, tecnico e organizzativo. La **maggior parte dei Cantoni** richiede pertanto una **adeguata partecipazione** agli introiti derivanti dagli emolumenti del registro per la trasparenza.

BE richiede un disciplinamento secondo cui un'iscrizione nel registro di commercio possa avvenire indipendentemente dalla gestione di un annuncio contestuale al registro per la trasparenza, in particolare in caso di problemi tecnici o di sovraccarico dell'ufficio del registro di commercio. Dovrebbe essere prevista la possibilità di **completare un'iscrizione al registro di commercio senza che l'annuncio al registro per la trasparenza inviato contestualmente sia immediatamente elaborato e trasmesso**. Se problemi di interfaccia tra registro di commercio e registro per la trasparenza o un sovraccarico degli uffici del registro di commercio rallentano le iscrizioni tempestive nel registro di commercio, ne risentono non solo la correttezza e l'aggiornamento del registro, ma, in ultima analisi, anche l'economia.

4.4 Richieste per le quali il Parlamento ha già preso una decisione e che non possono essere contemplate nell'OTPG

OW propone, al fine di ridurre la complessità, garantire la qualità dell'attuazione, rispettare i principi dell'amministrazione digitale e aumentare l'accettazione da parte degli enti interessati, i seguenti adeguamenti: (i) rettifica della legge, in modo che gli annunci avvengano esclusivamente tramite il canale EasyGov direttamente al registro per la trasparenza; (ii) rinuncia al coinvolgimento degli uffici del registro di commercio; (iii) garanzia dell'uso di standard aperti (p. es. eCH) e di un'attuazione dei progetti conforme alla governance.

SH e VS non comprendono perché, oltre all'annuncio tramite EasyGov, sia stato previsto un annuncio alternativo tramite i registri cantonali di commercio.

AR deplora che, nel corso della procedura legislativa, l'accesso delle autorità fiscali al registro per la trasparenza sia stato limitato, ad eccezione dell'assistenza internazionale o di un compito nell'ambito della persecuzione penale.

SATC e STEP ritengono che la minaccia di una sanzione fino a 500 000 franchi per violazioni intenzionali dell'obbligo di annuncio (art. 43 LTPG) sia molto elevata. Intermediari finanziari, consulenti e società fiduciarie si fanno carico del rischio per informazioni errate dei clienti, pur essendo dipendenti dalla loro collaborazione. Si propone pertanto di chiarire nell'articolo 43 LTPG che l'intenzionalità presuppone la conoscenza positiva dell'inesattezza. Inoltre, dovrebbe essere introdotta una clausola di buona fede, secondo la quale in presenza di diligenza documentata non dovrebbe esserci responsabilità penale. Infine, dovrebbe essere valutata la

possibilità di introdurre un reato di negligenza con sanzione inferiore, come alternativa all'attuale approccio «o tutto o niente».

Usam e SPA osservano che l'articolo 54 LTPG, secondo cui l'obbligo di segnalare differenze secondo l'articolo 30 si applica soltanto sei mesi dopo l'entrata in vigore della LTPG, non tiene conto del fatto che molte imprese attenderanno fino alla fine del periodo transitorio di due anni (art. 51 cpv. 2 LTPG) per iscriversi al registro. Ciò comporta che gli intermediari finanziari dovranno verificare manualmente un grande numero di imprese non ancora registrate, generando un notevole onere amministrativo senza valore aggiunto per la trasparenza. Il periodo transitorio per la segnalazione delle differenze dovrebbe quindi essere allineato a quello per la registrazione delle società, per evitare questo lavoro ridondante e costoso.

5 ORD: commento ai singoli articoli

Art. 1 lett. a^{ter}

ZH rileva che i consulenti privati sono soggetti alla revisione della LRD solo se esercitano la loro attività a titolo professionale. Il criterio della professionalità non può essere applicato ai pubblici ufficiali in rapporto di lavoro di diritto pubblico. Pertanto, sarebbe «sbagliato» applicare l'articolo 1 lettera a^{ter} anche ai consulenti secondo l'articolo 2 capoverso 3^{quater} LRD. Si richiede di prevedere, per i pubblici ufficiali in un rapporto di lavoro di diritto pubblico, una lettera separata e specifica all'articolo 1.

Art. 2 cpv. 1, 2 lett. b n. 2 e cpv. 3

Art. 2. cpv. 3 lett. a

Economiesuisse, FIDUCIARI | SUISSE e OAD ASA richiedono che l'esenzione dall'assoggettamento dei consulenti per i servizi infragruppo ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 lettera a contempli sia persone fisiche sia persone giuridiche. Limitarsi alle persone fisiche non sarebbe oggettivamente giustificato e genererebbe burocrazia inutile.

HIVBE osserva che le esenzioni per i servizi infragruppo dovrebbero essere definite in modo chiaro. Bisognerebbe evitare doppie regolamentazioni e considerare le strutture di controllo e vigilanza esistenti.

CP esige che anche gli agenti immobiliari siano inclusi nel catalogo delle eccezioni dell'articolo 2 capoverso 3. In caso contrario, tale regolamentazione dovrebbe essere prevista nell'articolo 12g, che prescrive l'adesione a un OAD quando si intraprende un'attività di consulenza.

OAD ASA ed economiesuisse richiedono l'inclusione di agenzie di assicurazione, altri intermediari assicurativi vincolati o non vincolati e terzi a cui, in virtù di contratti di delega scritti con imprese di assicurazione, sia delegato il rispetto degli obblighi di diligenza, nell'ambito della loro attività per le imprese di assicurazione. Questi soggetti sarebbero già subordinati a efficaci meccanismi di formazione e controllo che coprono gli obblighi di diligenza previsti dalla LRD. Si richiede pertanto un adeguamento consoni dell'articolo 2 capoverso 3 AP-ORD.

FSN ritiene che la precisazione nell'articolo 2 capoverso 3 lettera a, secondo cui i dipendenti che forniscono servizi all'interno di un gruppo per altre società del gruppo non sono considerati consulenti ai sensi della LRD, non sia strettamente necessaria, ma serva a fare chiarezza.

Art. 2 cpv. 3 lett. b

Homburger propone un chiarimento nell'articolo 2 capoverso 3 lettera b per le società di consulenza organizzate come persone giuridiche, secondo cui le persone impiegate da una società di consulenza organizzata come persona giuridica nell'ambito di un rapporto di lavoro e che soddisfano gli altri requisiti dell'articolo 2 capoverso 3 lettera b non sono considerate consulenti ai sensi degli articoli 2 capoverso 3^{bis}–3^{quater} LRD. Questo perché lo scopo di tutela della LRD è già adeguatamente garantito se i soggetti responsabili del mandato (p. es. partner) rientrano nel concetto di consulente, a condizione che siano autorizzati a esercitare l'attività di consulenza in Svizzera o siano affiliati a un'OAD.

Secondo **Homburger** si dovrebbe chiarire che assistenti e dipendenti, che svolgono esclusivamente attività amministrative, tecniche o altre funzioni ausiliarie e che non apportano un contributo rilevante in relazione a un atto o un negozio giuridico di cui all'articolo 2 capoverso 3^{bis} lettere a–e LRD (in particolare personale amministrativo e IT), non sono considerati consulenti e non sono soggetti ai requisiti aggiuntivi dell'articolo 2 capoverso 3.

Homburger propone inoltre un nuovo articolo 2b, sostenendo che anche il concetto di ente giuridico (non) operativo deve essere precisato nell'ORD per evitare incertezze giuridiche. Si dovrebbe chiarire che le società veicolo (comprese le cosiddette società veicolo orfane o «orphan SPVs»), che supportano l'attività operativa di un'azienda nell'ambito di transazioni finanziarie, e le società di gruppo di aziende operative, che forniscono servizi interni rilevanti per il gruppo ma non sono esse stesse operative, non sono considerate «enti giuridici non operativi».

Analogamente, **Bär & Karrer** propone di introdurre nell'avamprogetto un nuovo capoverso 2b relativo alle holding, stabilendo che le holding ai sensi dell'articolo 6 capoverso 3 lettera b non sono considerate enti giuridici non operativi di cui all'articolo 2a capoverso 6 LRD. In mancanza di una disposizione esplicita nell'ORD, si correrebbe il rischio che le holding, pur svolgendo funzioni strategiche e di controllo finanziario essenziali, vengano erroneamente classificate come «enti giuridici non operativi» nell'ambito della regolamentazione dei consulenti.

Usam sottolinea che l'inclusione di consulenti e agenti immobiliari nell'ambito di applicazione della LRD sarebbe sproporzionata, poiché questi soggetti non partecipano direttamente alla transazione finanziaria, la quale è interamente gestita dagli intermediari finanziari già soggetti alla LRD. In Svizzera i pagamenti in contanti nel settore della consulenza e immobiliare sono estremamente rari, addirittura inesistenti nelle transazioni significative. I fondi transitano sistematicamente attraverso conti bancari, dove i controlli antiriciclaggio sono già applicati con il dovuto rigore. L'inclusione di consulenti e agenti immobiliari nel campo d'applicazione della LRD non apporterebbe alcun valore aggiunto nella lotta contro il riciclaggio di denaro, ma comporterebbe solo un aumento della burocrazia. Usam propone pertanto di integrare l'articolo 2 capoverso 3 con una nuova lettera c, che escluda espressamente dal campo d'applicazione della LRD i consulenti che non partecipano alle transazioni finanziarie.

USPI chiede che le persone che svolgono attività di agente immobiliare, come dipendenti o come lavoratori autonomi, siano escluse dal campo d'applicazione della legge.

Alliancefinance, EXPERTsuisse, SVIT e APF ritengono che il concetto di «personale ausiliario» di cui all'articolo 2 capoverso 3 lettera b sia troppo restrittivo per l'attività di consulente. In un settore altamente frammentato, come ad esempio la consulenza nei negozi giuridici concernenti fondi, numerosi fornitori di servizi coinvolti nei subappalti non soddisfano le condizioni attuali per essere considerati personale ausiliario. Propongono pertanto di

modificare l'articolo 2 capoverso 3 lettera b e di stabilire condizioni esaustive per la qualifica come personale ausiliario.

Art. 2a (Dichiarazione di assoggettamento dell'insieme delle attività alle disposizioni relative agli intermediari finanziari)

FSN, VbN e ANG propongono di modificare l'articolo 2a capoverso 3 in modo da consentire anche un passaggio durante l'anno alle disposizioni applicabili agli intermediari finanziari, a condizione che sia l'intermediario finanziario soggetto alla LRD sia l'autorità o l'organizzazione competente siano d'accordo.

ASG propone di modificare l'articolo 2a capoverso 5 affinché gli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettera a–d^{quater} LRD, che non hanno presentato la dichiarazione di assoggettamento di tutte le loro attività alle disposizioni applicabili agli intermediari finanziari, siano soggetti alle disposizioni dell'ORD-FINMA relative alle attività di consulenza, e ciò non solo *mutatis mutandis*. Poiché un'applicazione efficace delle disposizioni esistenti dell'ORD-FINMA non è possibile in tutti i casi, la FINMA dovrebbe integrare l'ordinanza di conseguenza.

SATC e STEP propongono che le società sottoposte a OAD, che svolgono sia attività di intermediario finanziario sia di consulenza, siano automaticamente assoggettate alle regole per intermediari finanziari senza necessità di ulteriori dichiarazioni. Inoltre, chiedono una semplificazione della procedura di dichiarazione.

Art. 12d AP-ORD (Attività dei consulenti di cui all'articolo 2 capoversi 3^{bis} e 3^{quater} LRD)

TG respinge questa disposizione, poiché includerebbe qualsiasi attività causale che contribuisca a un atto o negozio giuridico, senza la quale l'atto o il negozio giuridico non potrebbe essere realizzato, compresa la consulenza, andando quindi oltre il quadro legale, che definirebbe come consulenti assoggettati solo coloro che partecipano a transazioni finanziarie (inclusa la raccolta di fondi). Inoltre, mancherebbero precisazioni urgenti nell'ordinanza. Resterebbe incerto se un atto notarile puro senza attività accessoria di consulenza sia escluso dal campo d'applicazione della legge. Si rendono indispensabili chiarimenti e precisazioni.

SG e Verband Schwyzer Notare richiedono un chiarimento su come distinguere un'attività di consulenza accessoria dai doveri legali di informazione (SG) e cosa si intenda per atto notarile puro senza consulenza accessoria, nonché da quale momento scattino gli obblighi LRD per attività notarili.

HIVBE ritiene che il concetto «attività di consulenza» debba attenersi strettamente alla legge. Dovrebbero essere considerate solo le consulenze causali effettivamente collegate a transazioni concrete, senza estensione a servizi di consulenza generali.

Le associazioni partner respingono la formulazione dell'articolo 12d. Ritengono che sia superflua, in quanto i requisiti di legge sarebbero già «chiari di per sé», e sostengono che invece di fare chiarezza, questa formulazione generi confusione. Sostengono che l'articolo 12d si discosti dal concetto legale di consulenza partecipativa nel quadro del finanziamento e superi i limiti definiti dall'articolo 2 capoverso 3^{bis} LRD. Si creerebbe così uno margine di manovra non legittimo per interpretazioni più ampie della legge. In particolare, viene criticato che il testo dell'ordinanza non limiti chiaramente l'applicazione alla consulenza relativa alle transazioni finanziarie, permettendo potenzialmente un'estensione ad altri aspetti dei tipi di transazione descritti nella legge. Le disposizioni dell'ORD non dovrebbero modificare le prescrizioni della LRD rivista, in particolare non dovrebbero ampliarle.

SVIT e APF ritengono che il concetto di attività di cui all'articolo 12d sia troppo ampio, perché verrebbe meno la limitazione alle sole transazioni finanziarie, compresa la raccolta di fondi. Per garantire che siano sottoposti alle disposizioni della LRD soltanto i consulenti che abbiano un legame sufficientemente stretto con la transazione finanziaria e possano quindi effettivamente contribuire alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, il tenore dovrebbe essere modificato come segue: «L'attività dei consulenti di cui all'articolo 2 capoversi 3^{bis} e 3^{quater} LRD comprende ogni attività che contribuisce in modo causale a uno degli elementi essenziali della configurazione e dell'esecuzione di transazioni finanziarie in relazione a uno degli atti o negozi giuridici cui all'articolo 2 capoverso 3^{bis} lettere a–e LRD senza la quale l'atto o il negozio in questione non sarebbero realizzati. Sono escluse le attività dei consulenti ai sensi dell'articolo 2 capoverso 4^{ter} LRD.»

SATC propone una modifica quasi identica dell'articolo 12d (unica differenza: manca l'ultimo periodo).

Bär & Karrer e Homburger criticano la formulazione troppo ampia della regolamentazione sui consulenti secondo l'articolo 12d e chiedono una limitazione coerente alle sole attività di transazione. Le attività prive di un sufficiente legame con la transazione (p. es. attività di valutazione o di perizia) dovrebbero essere esplicitamente escluse dal campo d'applicazione. Si raccomanda un orientamento al concetto di «preparazione ed esecuzione», in linea con la terminologia GAFI («prepare for or carry out») e propone una nuova formulazione dell'articolo 12d che, facendo riferimento ai flussi di pagamento e alle transazioni finanziarie, limiti in modo appropriato il campo d'applicazione. Per quanto riguarda l'articolo 12e capoverso 2 lettera d, si propone di eliminare, per mancanza di riferimento alla LRD, l'iscrizione dei plusvalori derivanti dalla pianificazione ai sensi della legge sulla pianificazione del territorio, senza che vi sia alienazione.

Homburger propone inoltre di introdurre un nuovo capoverso 2 nell'ORD che escluda alcune attività di consulenza connesse a transazioni sui mercati finanziari dall'assoggettamento alla LRD. Secondo Homburger, due categorie di attività di consulenza non dovrebbero essere considerate attività ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3^{bis} LRD: la consulenza connessa a transazioni sui mercati finanziari che coinvolgono una società veicolo, a condizione che vi sia o sia prevista un'offerta pubblica o un'ammissione al commercio, e la consulenza relativa a investimenti collettivi ai sensi della LICol. In entrambi i casi il rischio di riciclaggio di denaro sarebbe minimo.

Alliancefinance condivide il parere che la formulazione dell'articolo 12d non rispecchi adeguatamente, o lo faccia in maniera insufficiente o poco chiara, il progetto del Consiglio federale. Un'estensione dell'assoggettamento della consulenza basata sui rischi, oltre l'aspetto finanziario, ad altri aspetti dei tipi di transazioni definiti dalla legge, dovrebbe rimanere esclusa.

MLL Legal SA ritiene che si dovrebbe rinunciare alla disposizione dell'articolo 12d, poiché essa dà adito a interpretazioni non giustificate.

STEP osserva che il legislatore ha limitato l'assoggettamento dei consulenti alle sole attività in cui essi partecipano a una transazione finanziaria, cosa che non si verificherebbe nei servizi di domiciliazione. Pertanto, la disposizione legale pertinente (art. 2 cpv. 3^{ter} LRD) non dovrebbe essere applicata.

Secondo **VD**, il testo dell'articolo 12*d* sarebbe ambiguo, poiché rinvierebbe solo alle lettere a– e dell'articolo 2 capoverso 3^{bis} LRD e non all'intero capoverso 3^{bis}. Ciò potrebbe destare l'impressione che il campo d'applicazione del rinvio è limitato.

ZG pretende che l'articolo 12*d* sia adattato alla luce di una chiara decisione del legislatore in modo che le attività causali di consulenti e notari ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3^{bis} LRD diano luogo all'assoggettamento alla LRD solo se comportano la partecipazione a transazioni finanziarie, inclusa la raccolta di fondi secondo l'articolo 2 capoverso 3^{bis} e 3^{quater} LRD. Inoltre, occorrerebbe chiarire e definire con maggior precisione cosa si intenda per «partecipazione a transazioni finanziarie» ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3^{bis} e 3^{quater} LRD.

ZH rileva che per i notai potrebbe non essere possibile per molto tempo riconoscere se la loro attività apporti un contributo causale al successo di una transazione finanziaria, il che nella pratica comporterebbe che, per prudenza, ogni contatto con il cliente debba essere considerato soggetto alla LRD.

Public Eye respinge l'obbligo di causalità della consulenza, poiché non avrebbe base legale e limiterebbe significativamente il campo d'applicazione. Una restrizione così ampia a livello di ordinanza non sarebbe adeguata. Escluderebbe i consulenti *de facto* dal campo d'applicazione della LRD, poiché potrebbero argomentare che l'operazione si sarebbe comunque realizzata senza consulenza, anche perché il servizio avrebbe potuto essere fornito da altri consulenti. Inoltre, la definizione GAFI delle «designated non-financial businesses and professions», che secondo le raccomandazioni GAFI sarebbe inclusa nella prevenzione del riciclaggio di denaro, non prevede tale limitazione. Anche Transparency chiede lo stralcio dell'obbligo di causalità.

USS ritiene che la definizione delle attività soggette alla LRD secondo il nuovo articolo 12*d* sia troppo restrittiva e complessa. USS supporta la richiesta di Transparency International di rinunciare a considerare la «causalità dell'attività di consulenza, senza la quale una transazione non si sarebbe realizzata» condizione affinché un'attività sia contemplata dalla legge, poiché tale limitazione non sarebbe coperta dal tenore del testo.

Art. 12e (Vendita o acquisto di un fondo)

Per **SG** vi sono diverse incertezze riguardo all'articolo 12*e*. Non sarebbe chiaro come il limite legale previsto di 5 milioni di franchi possa essere applicato alla costituzione su di un fondo di servitù di diritto privato o di restrizioni di diritto pubblico alla proprietà fondiaria ai sensi dell'articolo 12*e* lettera b, mettendo così in discussione la praticabilità della norma. Inoltre, si sostiene che l'ordinanza debba chiarire in modo vincolante come distinguere un'attività di consulenza accessoria dagli obblighi legali (di verifica) del pubblico ufficiale. Diversamente, la distinzione resterà incerta nella prassi fino a un chiarimento da parte del Tribunale federale.

TG supporta in linea di principio il fatto che il settore immobiliare sia chiaramente regolamentato nel diritto in materia di riciclaggio di denaro e che vengano colmate eventuali lacune. Tuttavia sarebbe fondamentale che l'assoggettamento avvenga coerentemente in funzione dei rischi e si limiti alle transazioni che potrebbero essere effettivamente utilizzate per il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo. Il focus dovrebbe vertere sulle classiche compravendite immobiliari e su operazioni economicamente comparabili che comportino un cambio nel controllo o un trasferimento sostanziale di utilizzo e nel valore.

VD solleva la questione se l'avamprogetto non vada oltre il quadro legale, il che riguarderebbe la definizione di operazioni simili alla vendita (art. 2 cpv. 2^{bis} LRD).

ZH critica incertezze riguardanti l'articolo 12e capoverso 2, relative all'interpretazione, al limite e alla delega, le quali andrebbero chiarite. Il rapporto esplicativo affermerebbe che l'elenco delle fattispecie indicate al capoverso 2, che comporterebbero altresì un assoggettamento, si ispirerebbe all'articolo 12 della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID). Rimarrebbe però in sospeso se le fattispecie elencate debbano essere interpretate anche sul piano del contenuto ai sensi della LAID. Inoltre, non è chiaro se il limite di 5 milioni fissato dall'articolo 2 capoverso 4^{ter} lettera b LRD si applichi anche alle fattispecie citate nell'articolo 12e capoverso 2. Si pone anche la questione sostanziale se con l'articolo 12e, in particolare il capoverso 2 lettere b e d, non si violino i principi di delega dei poteri legislativi, considerando che i casi descritti si discostano notevolmente da una semplice vendita o un semplice acquisto di fondi.

In linea di principio, le **associazioni partner** accolgono la definizione a livello di ordinanza secondo cui non solo la classica compravendita, ma anche altre operazioni con rischi comparabili di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo debbano essere considerate transazioni. Sottolineano che si dovrebbero contemplare solo le operazioni che celano un rischio concreto di reati ai sensi degli articoli 305^{bis}, 260^{ter} e 260^{quinqüies} del Codice penale (CP), come dimostrato in particolare nel settore immobiliare da acquisti in contanti, rimborsi di ipoteche con denaro incriminato, prezzi gonfiati e strutture complesse. Tuttavia, criticano che l'articolo 12e preveda un'estensione irrilevante ai fini del diritto in materia di riciclaggio di denaro, includendo anche operazioni come servitù, restrizioni di diritto pubblico alla proprietà fondiaria o il prelievo di plusvalori, che non comportano rischi concreti di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo. La formulazione aperta «producono i medesimi effetti economici dell'alienazione» viene respinta, poiché genererebbe eccessiva incertezza giuridica. Inoltre, ritengono incomprensibile l'applicazione automatica degli obblighi previsti dalla LRD a ogni trasferimento di diritti di partecipazione a operazioni immobiliari. Invece, gli obblighi dovrebbero applicarsi soltanto nel caso di trasferimento di una partecipazione di maggioranza a una società immobiliare. Le associazioni partner propongono quindi di snellire l'articolo 12e, limitandolo alla vendita di partecipazioni di maggioranza a società immobiliari e alle costituzioni di fondi con usufrutto e diritto di superficie, eliminando tutte le altre operazioni considerate prive di rischio.

HIVBE chiede che le operazioni immobiliari contemplate siano definite con precisione. Si tratterebbe soltanto di transazioni che comportano un effettivo trasferimento del potere di disporre o di un rischio equivalente; fattispecie estranee o poco chiare andrebbero eliminate.

Bär & Karrer propone di adattare il tenore dell'articolo 12e capoverso 2 lettera a a quello dell'articolo 216b CO. Per quanto riguarda l'articolo 12e capoverso 2 lettera b, si chiede di stralciare la costituzione su di un fondo di servitù di diritto privato o di restrizioni di diritto pubblico alla proprietà fondiaria, poiché non è evidente come tale operazione possa essere utilizzati ai fini del riciclaggio di denaro.

Homburger e Bär & Karrer chiedono una limitazione del campo d'applicazione dell'ORD per le transazioni immobiliari, in quanto alcune fattispecie non presentano un collegamento evidente con la lotta contro il riciclaggio di denaro. Per esempio, la formulazione proposta dell'articolo 12d lettera c farebbe sì che ogni trasmissione, anche di una singola quota di una società immobiliare, sia assoggettata alla LRD, il che sarebbe ingiustificato.

MLL Legal SA sottolinea che solo le operazioni con un rischio concreto di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo dovrebbero rientrare nella regolamentazione e propone pertanto una versione snella dell'articolo 12e che contempli la vendita di partecipazioni di maggioranza a società immobiliari e l'applicazione di costituzione di fondi con usufrutto e diritto di superficie,

poiché in questo caso si ravviserebbe un nesso evidente con possibili abusi, escludendo tutte le altre operazioni non ritenute rilevanti in termini di rischio.

Wüest Partner ritiene che l'assoggettamento generale del settore immobiliare, in particolare di quello della valutazione immobiliare, non sia ragionevole né necessario. Ciò non corrisponderebbe allo scopo della legge, sarebbe sproporzionato e, in ultima analisi, dannoso per l'economia svizzera. Per maggiore chiarezza, l'articolo 12d dovrebbe specificare che solo i consulenti la cui attività causale contribuisce al flusso finanziario di un atto o negozio giuridico sono soggetti al campo d'applicazione della LRD. Pertanto, andrebbe eliminata la dicitura «inclusa la consulenza», poiché tale attività non può essere considerata causale per la realizzazione di una transazione concreta.

Art. 12f AP-ORD (Consulenza a titolo professionale)

TG e l'UDC ritengono questa disposizione troppo vaga. L'assoggettamento alla LRD dovrebbe avvenire sulla base di criteri chiari, oggettivi e consolidati, come previsto attualmente per gli intermediari finanziari tradizionali (cifra d'affari annua lorda di oltre fr. 50 000, instaurazione o mantenimento di oltre 20 relazioni d'affari permanenti all'anno, consulenza su valori patrimoniali di terzi superiori a fr. 5 mio. o consulenza su transazioni con un volume annuo complessivo superiore a fr. 2 mio.). Occorrerebbe respingere una disparità contraria al sistema per cui i consulenti sarebbero soggetti a regolamentazioni più severe rispetto all'intermediazione finanziaria vera e propria. Solo con criteri chiari si eviterebbe che consulenze occasionali o svolte a titolo secondario da PMI siano gravate da un'eccessiva burocrazia.

Le **associazioni partner** chiedono che l'esercizio a titolo professionale sia definito tramite valori soglia chiari. È fondamentale che siano contemplati solo i consulenti autonomi. I dipendenti dovrebbero rimanere – come previsto dal sistema attuale – assoggettati tramite la loro impresa, per evitare assoggettamenti doppi e incoerenze. Una regolamentazione aggiuntiva per distinguere tra attività principale e secondaria non è necessaria, in quanto tale distinzione sarebbe già assicurata dalle soglie.

HIVBE ritiene che l'esercizio a titolo professionale vada definito tramite soglie chiare e proporzionate. Dovrebbero essere inclusi esclusivamente consulenti autonomi ed evitato un doppio assoggettamento.

MLL Legal SA propone che l'attività dei consulenti sia considerata come svolta a titolo professionale soltanto quando questi raggiungono gli stessi valori soglia previsti dall'articolo 7 capoverso 1 ORD per gli intermediari finanziari.

ASG ritiene che il tenore non sia chiaro e chiede un'aggiunta secondo cui la consulenza non debba essere considerata come svolta a titolo professionale se è esercitata esclusivamente con l'obiettivo e in funzione dell'instaurazione di una relazione d'affari con un intermediario finanziario.

Art. 12g (Passaggio a un'attività esercitata a titolo professionale)

Usam e USPI respingono l'idea di un'affiliazione obbligatoria a un OAD per consulenti economici e agenti immobiliari, come previsto in caso di passaggio a un'attività esercitata a titolo professionale secondo l'articolo 12g. Attualmente non vi sarebbe alcun OAD specifico per il loro settore. La creazione di una simile struttura richiederebbe ingenti risorse finanziarie e organizzative. Inoltre, si osserva che consulenti economici e agenti immobiliari opererebbero spesso in una fase iniziale delle transazioni, che potrebbero fallire. Pertanto sarebbe sproporzionato imporre controlli amministrativi complessi in un tale contesto. **Usam** chiede che

consulenti economici e agenti immobiliari siano espressamente esclusi dall'obbligo di affiliazione a un OAD, in quanto una simile obbligatorietà, in assenza di un rischio comprovato di riciclaggio di denaro, non sarebbe giustificata.

Art. 15a (Metalli preziosi e pietre preziose contemplati)

Public Eye osserva che questa regolamentazione sarebbe concepita in modo tale da non applicarsi mai alla vendita di metalli preziosi e pietre preziose ai consumatori finali, il che equivale a invitare i criminali a investire fondi illeciti in gioielli e a riciclarli. Inoltre, la definizione GAFI delle «designated non-financial businesses and professions», che secondo la raccomandazione 27 del GAFI sarebbe inclusa nella prevenzione del riciclaggio, non prevede tale limitazione.

Commenti relativi all'entrata in vigore e alle disposizioni transitorie

SG non ritiene (rinviando all'art. 22b cpv. 1 LRD) realistica un'entrata in vigore al 1° luglio 2026, poiché per la vigilanza sul rispetto degli obblighi da parte dei consulenti occorre designare un'autorità di vigilanza cantonale, la quale dovrebbe concretizzare gli obblighi di diligenza. Ciò richiederebbe tempi di preparazione più lunghi.

ZG propone di posticipare il termine di entrata in vigore. Il periodo di preavviso dopo la definizione delle disposizioni esecutive definitive dovrebbe essere di almeno un anno, poiché le novità previste relative agli atti notarili richiedono imperativamente adeguamenti delle basi giuridiche cantonali. Andrebbe inoltre considerata la necessità di formare i pubblici ufficiali.

Le **associazioni partner** sottolineano congiuntamente la necessità di una «disposizione transitoria praticabile», effettivamente applicabile dagli attori coinvolti. È centrale che l'entrata in vigore e i termini transitori della LRD e dell'ORD siano coordinati con la LTPG e l'OTPG, prevedendo un'entrata in vigore non prima del 1° ottobre 2026, mentre i termini per i consulenti per una prima affiliazione a un OAD dopo l'entrata in vigore della LRD siano estesi ad almeno sei mesi. Questi termini proposti dalle associazioni partner sono sostenuti anche da **VbN** e **ANG**, che sottolineano però che nelle disposizioni rilevanti dovrebbero essere indicati, oltre alle autorità di vigilanza e agli organismi di vigilanza, anche gli OAD coinvolti.

Alliancefinance e FIDUCIARI | SUISSE rilevano che il numero di nuovi consulenti sottostanti alla LRD dovrebbe essere stimato a «diverse migliaia». Questi dovranno affiliarsi a un OAD i cui regolamenti saranno approvati dalla FINMA, presumibilmente solo a metà 2026. Il termine di due mesi previsto nell'ordinanza per l'affiliazione sarebbe irrealistico, poiché molti consulenti dovranno prima chiarire l'assoggettamento alla LRD. Disposizioni transitorie adeguate sarebbero particolarmente decisive in vista della valutazione tra pari del GAFI del 2027, per garantire un'affiliazione ordinata all'OAD ed evitare disordini amministrativi.

Alliancefinance ritiene incomprensibile un'entrata in vigore nella seconda metà del 2026.

MLL Legal SA propone, facendo riferimento alla valutazione tra pari relativa alla Svizzera da parte del GAFI, un'entrata in vigore simultanea di LRD, ORD, LTPG e OTPG non prima del 1° ottobre 2026, un periodo transitorio di almeno sei mesi per la prima affiliazione all'OAD dei consulenti di recente assoggettamento alla LRD e il mantenimento del termine di due mesi solo per gli intermediari finanziari già assoggettati che svolgono inoltre un'attività di consulenza.

5.2 Altre richieste

Adeguamenti generali della terminologia

FSN, VbN e ANG osservano che in diversi punti dell'AP-ORD vengono utilizzati i termini «autorità o organismo di vigilanza». Essi andrebbero modificati in «autorità di vigilanza, organismo di vigilanza o organismo di autodisciplina». Inoltre, in alcuni casi accanto al termine «organismo di autodisciplina» viene utilizzata anche la sigla «OAD».

Campo d'applicazione territoriale della LRD

Bär & Karrer suggerisce, *de lege ferenda*, di trasferire la disciplina della territorialità della LRD a livello di legge, tenendo adeguatamente conto delle particolarità delle singole categorie di assoggettamento. Per ragioni di certezza del diritto e di prevedibilità e in considerazione dei limiti di delega, il campo d'applicazione territoriale dovrebbe essere regolato a livello di legge e, se del caso, ulteriormente precisato a livello di ordinanza.

Deroghe all'obbligo di comunicazione (art. 9 cpv. 2 LRD)

SG e TG osservano che le persone che operano in qualità di avvocato o notaio sono tenute alla comunicazione di sospetti soltanto se l'informazione in questione non è protetta dal segreto professionale secondo l'articolo 321 CP. Poiché per i pubblici ufficiali sarebbe applicabile il segreto d'ufficio secondo l'articolo 320 CP, l'ordinanza dovrebbe essere precisata in tal senso.

Per **ZH** non è chiaro se e in quali casi l'obbligo di comunicazione secondo l'articolo 9 LRD si applichi anche ai notai pubblici. Il capoverso 2 di questo articolo, che limita significativamente l'obbligo di comunicazione dei sospetti per notai e avvocati, contiene solo un riferimento al segreto professionale secondo l'articolo 321 CP, che non si applica ai notai pubblici, e non fa menzione del segreto d'ufficio ad essi applicabile secondo l'articolo 320 CP. Riguardo all'articolo 9 capoverso 2*bis* LRD, è inoltre dubbio in quale misura il notaio pubblico potrebbe interrompere una relazione d'affari, alla luce dell'obbligo di autenticazione e della competenza obbligatoria.

Chiarimento dell'art. 2 cpv. 3^{bis} e 3^{quater} LRD

ZG chiede di chiarire nell'ORD e di definire in modo più preciso cosa s'intenda per «partecipazione a transazioni finanziarie» ai sensi degli articoli 2 capoverso 3^{bis} e 3^{quater} LRD, poiché sia nell'avamprogetto dell'ORD sia nel rapporto esplicativo mancano considerazioni in merito. Una definizione chiara è tuttavia imprescindibile ai fini di un'applicazione efficiente della legge. Il riferimento nel rapporto secondo cui la redazione di atti giuridici o di atti di esecuzione e la loro iscrizione nel registro sarebbero automaticamente contemplate viene ritenuto inesatto e impreciso. La mera autenticazione e registrazione di operazioni come l'acquisto di fondi, la costituzione di società o i conferimenti non costituirebbe una partecipazione a transazioni finanziarie, anche se include disposizioni sulla loro esecuzione. L'articolo 2 capoverso 4^{ter} LRD confermerebbe questo principio, escludendo espressamente la mera autenticazione senza consulenza accessoria.

La consulenza legale nell'ambito dell'attività notarile (p. es. chiarimenti sui rischi legati alla garanzia del prezzo di acquisto o la verifica di promesse di pagamento irrevocabili e di certificati di versamento del capitale) non costituirebbe alcuna consulenza ai sensi della LRD, ma servirebbe esclusivamente a informare sulla portata legale ed economica e sulle prassi abituali. Pertanto, anche tale attività non rientrerebbe nell'ambito della LRD. **ZG** chiede che l'ORD chiarisca che le seguenti attività notarili non sono soggette alla regolamentazione in materia di riciclaggio di denaro: redazione, autenticazione e iscrizione nel registro di atti notarili secondo le istruzioni delle parti o, in assenza di queste, secondo le disposizioni abituali; consulenza

legale, inclusa la verifica di promesse di pagamento irrevocabili e di certificati di versamento del capitale, per accertarne la conformità alle disposizioni legali o contrattuali, senza fornire ulteriori consulenze; invio di esemplari o copie dell'atto e dell'iscrizione nel registro secondo le istruzioni delle parti, senza ulteriori conferme o garanzie da parte del pubblico ufficiale. Va inoltre chiarito che non vi è partecipazione del pubblico ufficiale a transazioni finanziarie quando una parte del prezzo di acquisto viene versata a un ente pubblico per cui questi opera, se ciò non ha alcuna relazione con l'attività notarile (p. es. pagamento o garanzia dell'imposta sulla plusvalenza immobiliare).

Rapporto tra l'art. 9b cpv. 2^{bis} e l'art. 10a cpv. 5 LRD per pubblici ufficiali

Secondo **ZG**, nell'ORD andrebbe precisato il rapporto tra l'articolo 9b capoverso 2^{bis} e l'articolo 10a capoverso 5 LRD per i pubblici ufficiali, stabilendo che, dopo una comunicazione dei sospetti, è consentito sospendere l'autenticazione senza interrompere la procedura e senza compiere ulteriori atti ufficiali, fino al ricevimento dell'informazione da parte dell'autorità competente, e che ciò non comporta svantaggi legali.

Coordinamento tra l'attività di consulenza soggetta alla LRD e la successiva attività di intermediazione finanziaria

ASG osserva che l'ORD non contiene alcuna disposizione sul coordinamento dell'adempimento degli obblighi, nel caso in cui inizialmente venga svolta solo un'attività di consulenza di recente assoggettamento alla LRD, seguita successivamente da un'attività di intermediazione finanziaria, in particolare nel settore della gestione patrimoniale regolamentata secondo la LIsFi e la legge sui servizi finanziari (LSerFi). ASG propone l'introduzione di una disposizione secondo cui, in tali casi, le azioni effettuate per l'adempimento degli obblighi di diligenza nell'attività di consulenza siano producano effetti anche per la successiva attività di intermediazione finanziaria e non debbano essere ripetute.

5.3 Commenti alle singole disposizioni dell'OURD

Art. 3 cpv. 2^{bis} e 2^{ter}

ZG chiede che l'articolo 3 capoversi 2^{bis} e 2^{ter} siano precisati in modo tale che consulenti e notai pubblici debbano trasmettere solo i documenti e le informazioni effettivamente disponibili (in particolare senza fornire estratti conto). Si riterrebbe opportuno che nell'articolo 3 capoversi 2^{bis} e 2^{ter} sia previsto che le comunicazioni di consulenti e notai pubblici contengano i documenti e le informazioni di cui al capoverso 1 solo per analogia. Nell'attuazione giuridica e tecnica va considerato che i pubblici ufficiali non dispongono necessariamente di tutti i documenti elencati, in particolare degli estratti conto. Ciò vale ancora di più per le autorità di vigilanza.

GCO ha formulato vari commenti e proposte riguardo alle modifiche dell'OURD. GCO rileva che le informazioni secondo l'articolo 3 capoverso 1 lettera a, che devono essere incluse in una comunicazione dei sospetti, sono informazioni sensibili, in particolare il numero di selezione diretta della persona responsabile della ricezione della comunicazione. GCO propone un'integrazione della lettera a affinché i dati relativi alla persona responsabile non siano trasmessi a MROS.

Tale associazione accoglie con favore l'aggiunta del numero d'assicurazione sociale nell'elenco dei dati personali che possono essere trattati nel sistema d'informazione (allegato 1 dell'ordinanza), ma mette in discussione l'inclusione dei profili dei social media delle persone fisiche. Senza chiarimenti, questa disposizione potrebbe essere interpretata come un obbligo per gli istituti finanziari di cercare attivamente informazioni su un numero indefinito di piattaforme, comprese possibili informazioni anche non pubbliche. Pertanto, secondo GCO si

dovrebbe precisare che possono essere considerate soltanto le informazioni liberamente accessibili e che le ricerche sui social media possono far parte di un approccio basato sui rischi, senza costituire un obbligo generale o sistematico per gli istituti finanziari.

6 Elenco dei partecipanti alla procedura di consultazione

1. Cantoni

Destinatario	Abbreviazione	Parere
Cantone di Zurigo	ZH	☒
Cantone di Berna	BE	☒
Cantone di Lucerna	LU	☒
Cantone di Uri	UR	☒
Cantone di Svitto	SZ	☒
Cantone di Obvaldo	OW	☒
Cantone di Nidvaldo	NW	☒
Cantone di Glarona	GL	☒
Cantone di Zugo	ZG	☒
Cantone di Friburgo	FR	☒
Cantone di Soletta	SO	☒
Cantone di Basilea Città	BS	☒
Cantone di Basilea Campagna	BL	☒
Cantone di Sciaffusa	SH	☒
Cantone di Appenzello Esterno	AR	☒
Cantone di Appenzello Interno	AI	☒
Cantone di San Gallo	SG	☒
Cantone dei Grigioni	GR	☒
Cantone di Argovia	AG	☒
Cantone di Turgovia	TG	☒
Cantone Ticino	TI	☒
Cantone di Vaud	VD	☒
Cantone del Vallese	VS	☒
Cantone di Neuchâtel	NE	
Cantone di Ginevra	GE	☒
Cantone del Giura	JU	☒
Conferenza dei governi cantonali	CdC	
Conferenza dei delle direttrici e dei direttori cantonali delle finanze	CDF	

2. Partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale

Destinatario	Abbreviazione	Parere
Il Centro	Centro	
Unione Democratica Federale	UDF	
Partito evangelico svizzero	PEV	
PLR. I Liberali Radicali	PLR	
Verdi svizzeri	I Verdi	
Partito verde liberale svizzero	pvl	
Lega dei Ticinesi	Lega	
Mouvement Citoyens Genevois	MCG	
Unione democratica di centro	UDC	☒
Partito socialista svizzero	PS	☒

3. Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle Città e delle regioni di montagna

Destinatario	Abbreviazione	Parere
Associazione dei Comuni Svizzeri		☒ Rinuncia
Unione delle città svizzere		
Gruppo svizzero per le regioni di montagna		

4. Associazioni mantello nazionali dell'economia

Destinatario	Abbreviazione	Parere
economiesuisse Federazione delle imprese svizzere	economiesuisse	☒
Unione svizzera delle arti e mestieri	usam	☒
Unione svizzera degli imprenditori		☒ Rinuncia
Unione Svizzera dei Contadini		
Associazione svizzera dei banchieri	ASB	☒
Unione sindacale svizzera	USS	☒
Società svizzera degli impiegati del commercio		
Travail.Suisse		

5. Ambienti interessati

Destinatario	Abbreviazione	Parere
EXPERTsuisse – Associazione svizzera degli esperti in revisione contabile, fiscalità e consulenza fiduciaria		☒
Public Eye		☒
Federazione Svizzera degli Avvocati	FSA	☒
Federazione Svizzera dei Notai	FSN	☒
SwissHoldings		☒
Transparency International Svizzera	Transparency	☒
FIDUCIARI SUISSE		☒
Associazione dei banchieri privati svizzeri	ABPS	☒

6. Partecipanti non interpellati ufficialmente

Destinatario	Abbreviazione	Parere
Aargauische Notariatsgesellschaft	ANG	☒
alliancefinance		☒
Asset Management Association Switzerland	AMAS	☒
Bär & Karrer	Bär & Karrer	☒
Centre Patronal	CP	☒
Digital Identity & Data Sovereignty Association	DIDAS	☒
Eurospider Information Technology AG	Eurospider	☒
Global Legal Entity Identifier Foundation	GLEIF	☒
Groupement des Compliance Officers de Suisse Romande et du Tessin	GCO	☒

Handels- und Industrieverein des Kantons Bern, Berner Handelskammer	HIVBE	☒
Associazione Svizzera dei Proprietari Fondiari	APF	☒
Homburger		☒
Forum PMI		☒
KONSENTO SA		☒
Lenz & Staehelin	Lenz & Staehelin	☒
MLL Legal SA		☒
Associazione svizzera dei professionisti della cartolarizzazione immobiliare	COPTIS	☒
Associazione Svizzera dell'economia immobiliare	SVIT	☒
Associazione Svizzera d'Assicurazioni	ASA	☒
Organismo di autodisciplina dell'Associazione Svizzera d'Assicurazioni	OAD ASA	☒
Society of Trust and Estate Practitioners	STEP	☒
Organismo di autodisciplina della Federazione Svizzera degli Avvocati e della Federazione Svizzera dei Notai	OAD FSA/FSN	☒
OAD FIDUCIARI SUISSE		☒
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni	SUVA	☒
SwissAccounting		☒
Swiss Association of Trust Companies	SATC	☒
Swiss LegalTech Association	SLTA	☒
Swiss Payment Association	SPA	☒
Swiss startup association	Swiss Startup	☒
szimfoni GmbH		☒
Union suisse des professionnels de l'immobilier	USPI	☒
Université de Lausanne - Centre du droit de l'entreprise	UniL-CEDIDAC	☒
Associazione di Banche Svizzere di Gestione Patrimoniale ed Istituzionale	ABG	☒
Verband bernischer Notare	VbN	☒
Associazione Svizzera di Gestori patrimoniali	ASG	☒
Verband Schwyzer Notare		☒
Vereinigung der privaten Aktiengesellschaften	VPAG	☒
VISCHER		☒
Wüest Partner		☒